



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR


RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2017



Aosta – Marzo 2018

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2017

Aosta – Marzo 2018

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico.*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	15
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE.....	16
1. L’Istituto.....	16
2. I ristretti.....	16
3. Il personale.....	27
4. Le misure alternative alla detenzione.....	29
5. La situazione sanitaria.....	32
6. Il volontariato.....	33
7. L’istruzione.....	33
8. Lavoro e formazione.....	34
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	36
1. La metodologia adottata.....	36
2. Il bilancio generale dell’attività.....	38
3. Quadro d’insieme.....	41
3.1. L’Istituto.....	41
3.2. Il Personale.....	42
3.3. La situazione sanitaria.....	43
3.4. Le attività lavorative e complementari.....	43
3.5. Questioni emerse nei colloqui.....	43
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	44
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.....	44
2. Lo staff.....	44
3. Le risorse strumentali.....	45
4. Le attività complementari.....	45
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	45
4.2. Le altre attività.....	47

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	48
APPENDICE.....	51
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	53
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	64
ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....	69
ALLEGATO 4 – Stati generali dell’Esecuzione penale.....	71
ALLEGATO 5 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	73
ALLEGATO 6 – Carcere e <i>probation</i>	95
ALLEGATO 7 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.....	127
ALLEGATO 8 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	129
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per area geografica.....	130
ALLEGATO 10 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	131
ALLEGATO 11 – Detenuti stranieri per classi di età.....	132
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.....	133
ALLEGATO 13 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.....	134
ALLEGATO 14 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	135
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.....	136
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	137
ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	138
ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	139
ALLEGATO 19 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2017.....	140
ALLEGATO 20 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell’anno 2017.....	141

ALLEGATO 21 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2017’	142
ALLEGATO 22 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato	143
ALLEGATO 23 – Detenuti stranieri per tipologia di reato’.....	144
ALLEGATO 24 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Prospetto complessivo.....	145
ALLEGATO 25 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Prospetto di dettaglio.....	146
ALLEGATO 26 – Elenco attività complementari.	148
ALLEGATO 27 – Casa circondariale di Brissogne.....	151
ALLEGATO 28 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	156
ALLEGATO 29 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.....	157
ALLEGATO 30 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	159
ALLEGATO 31 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	160
ALLEGATO 32 – Questioni tra privati.	164

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la sesta Relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2017.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo sesto anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta dando opportuno seguito a tutte le richieste inoltrate.

Come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della Relazione 2012, il 14 dicembre dello stesso esercizio è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho infine confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo una lezione a più classi che si è svolta a gennaio a Saint-Vincent.

Questa Relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La Relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono espone e commentate le aree di intervento, cui si aggiungono contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare al Presidente del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti ai tre Presidenti della Regione che si sono succeduti nel tempo, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; ai Direttori in missione che si sono avvicendati e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nonché alla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Istruzione e Cultura, Sanità, Salute e Politiche sociali, e inoltre ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento, non è intervenuta nessuna modifica sostanziale nell'Ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario.

Si ricorda, come già illustrato nelle due precedenti Relazioni, che il Presidente della Repubblica aveva provveduto, ad inizio 2016, alla nomina del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, di seguito "Garante nazionale", figura istituita nel 2013.

Come si ricorderà, anche a seguito della sottoscrizione di un documento da parte di un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, la nomina fu attribuita, in ragione della terzietà della figura, al Capo dello Stato.

Il Garante nazionale, organo collegiale di garanzia, indipendente, non giurisdizionale, istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre persone: il Presidente Mauro Palma¹, persona di grande esperienza sui temi del carcere e della giustizia, fondatore dell'associazione *Antigone*² e rappresentante dell'Italia nel Comitato europeo contro la tortura, nonché due componenti, Emilia Rossi e Daniela de Robert.

Per completezza, si ricorda che, l'11 marzo 2015, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva firmato il decreto ministeriale n. 36 *Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, entrato in vigore il 15 aprile 2015. Tale regolamento ha dato attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Il Garante nazionale (Allegato 3), oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla

¹ Nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° febbraio 2016.

² Fondata nel 1991, "Antigone" è un'associazione politico-culturale che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.

Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Inoltre, egli visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui nel 2016 è terminata la procedura di soppressione, con l'introduzione delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive.

Il Garante nazionale prende anche visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; richiede altresì alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari, ma se l'Amministrazione non fornisce risposta nel termine di trenta giorni, egli informa il Magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

Verifica pure il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dalla normativa vigente presso i centri di identificazione e di espulsione (C.I.E.), accedendovi senza restrizione alcuna.

Inoltre, formula specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti da detenuti o internati.

Infine, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia.

L'istituzione del Garante nazionale rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) con la sentenza cosiddetta "*Torreggiani*" del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Sempre in sede internazionale, come previsto nell'ambito delle Nazioni unite dall'articolo 3 del *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (O.P.C.A.T.), lo Stato italiano si è impegnato a realizzare un Meccanismo di prevenzione nazionale reticolare, con il coordinamento del Garante nazionale dei diritti

delle persone detenute o private della libertà personale. A questo Meccanismo di Prevenzione Nazionale (*National Preventive Mechanism*) ha aderito, in data 29 settembre 2017, anche il Garante valdostano essendosi, per altro, già attivato in passato ai fini dell'introduzione nell'Ordinamento italiano del reato di tortura.

E, proprio nell'anno in esame, è stato finalmente introdotto nell'Ordinamento il reato di tortura, fortemente caldeggiato dal Coordinamento dei Garanti, sotto due fattispecie. Le nuove figure criminose, previste dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, sono disciplinate dagli articoli 613-bis e 613-ter del Codice penale, di cui, di seguito, i testi.

Art. 613-bis (Tortura). – *Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.*

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si tratta di una svolta epocale, frutto di una battaglia di civiltà.

Il Collegio del Garante nazionale incontra periodicamente i Garanti regionali, al fine di affrontare e approfondire i temi che concernono la restrizione della libertà.

In ambito periferico, erano attivi sino al 2015 due organismi: la Conferenza dei Garanti regionali e il Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Come già evidenziato nelle due precedenti Relazioni, lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, è stato premiato: nel corso della riunione del 29 gennaio 2016 a Torino, è stato approvato il *Regolamento del Coordinamento Nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale*, organismo finalmente unificato, ed è stato eletto Coordinatore Franco Corleone, Garante della Regione Toscana.

Il Regolamento (*“Formento-Corleone”*) è stato redatto dal Garante della Valle d’Aosta di concerto con il Garante della Toscana, tenuto conto delle osservazioni dei colleghi.

Come già sottolineato nelle Relazioni degli anni precedenti, la scelta dell’unico organismo è stata dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti.

Il Coordinamento nazionale si è occupato, nel corso dell’anno, delle svariate problematiche contingenti relative alla carcerazione, nonché della riforma *in fieri* dell’Ordinamento Penitenziario, che aveva preso le mosse dalla convocazione degli *“Stati generali dell’Esecuzione penale”*, aperti martedì 19 maggio 2015, con la giornata inaugurale svoltasi nel carcere di Milano-Bollate e conclusi nei giorni 18 e 19 aprile 2016, presso l’auditorium della Casa circondariale *“Raffaele Cinotti”* di Roma Rebibbia.

Gli Stati generali dell’Esecuzione penale – come già evidenziato nelle scorse Relazioni, hanno rappresentato il passaggio necessario da realizzarsi una volta superata la fase dell’emergenza, per dare piena applicazione all’articolo 27 della Costituzione italiana che stabilisce che *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”*

Gli *Stati generali*, come nelle ambizioni espresse dal Ministro Orlando, hanno rappresentato l’occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati. Articolati in diciotto tavoli tematici su questioni specifiche – *architettura e carcere, la vita e la responsabilizzazione del detenuto, donne e carcere, vulnerabilità e dipendenze, minorenni autori di reato, il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena, stranieri, lavoro e formazione, istruzione e sport, salute e disagio psichico, misure di sicurezza, sanzioni all’interno della comunità, mediazione e tutela delle vittime dei reati, regole internazionali, formazione degli operatori penitenziari, ostacoli normativi al trattamento rieducativo, processo di reinserimento, organizzazione e amministrazione dell’esecuzione penale* – hanno impegnato circa 200 personalità che, a vario titolo, si occupano delle problematiche delle carceri: ogni tavolo ha visto la partecipazione di un Garante.

Il Garante valdostano è stato nominato dal Ministro della Giustizia componente del tavolo tematico *Minorenni autori di reati*. Il tavolo ha formulato una serie di proposte in ordine all'armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile, all'individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo, al progetto di legge delega in punto competenze dei giudici della cognizione e di sorveglianza, all'organizzazione degli Istituti penali per minorenni, alle misure alternative alla detenzione, al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno nonché al regime carcerario e alla regolamentazione dell'apparato disciplinare. Il Tavolo ha, altresì, proposto la previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile e ha formulato osservazioni quanto al trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata (Allegato 4).

In data 10 ottobre 2017, il Garante dei detenuti della Valle d'Aosta, con gli altri Garanti regionali, ha partecipato ad un incontro organizzato dal Garante nazionale, con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.). In questa occasione sono state affrontate diverse questioni di attualità relative alle carceri; in particolare, il Garante valdostano ha evidenziato il problema delle opportunità lavorative ancora carenti.

È opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 5) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012.

Tale *Carta*, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista dal citato Regolamento, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la *Carta* deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli Ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

Si segnala, a tale proposito, che l'Assemblea legislativa della Provincia autonoma di Trento ha, con legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5, istituito il Garante dei diritti dei detenuti e il Garante dei diritti dei minori presso l'Ufficio del Difensore civico. Questi due Garanti *“operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il*

Difensore civico” che “coordina le attività dell’Ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai Garanti”.

Nell’intento del legislatore, la soluzione adottata potrà assicurare, ad un costo contenuto rispetto a quanto previsto nell’abrogata legge provinciale n. 10/2007, la presenza di figure qualificate e in grado di affrontare le delicate questioni relative alla tutela dei minori e degli adolescenti nonché dei detenuti.

La Regione Lombardia, con l’articolo 5 della legge regionale di programmazione economico-finanziaria regionale del 28 dicembre 2017, n. 37, ha modificato la legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18, che disciplina la Difesa civica regionale lombarda. Oltre alle funzioni consuete svolte dagli altri Difensori civici regionali, il Difensore civico lombardo svolge anche *“la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute”*. Con le modifiche *de qua*, il Garante dei diritti dei detenuti *“opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale”*. Egli *“svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.)”*; *“promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell’Ordinamento statale e dell’Ordinamento penitenziario in particolare, l’effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d’intesa tra la Provincia e le Amministrazioni statali competenti”*.

Sempre in ambito regionale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Garanti dei diritti dei detenuti: il Difensore civico della Regione Lombardia, Carlo Lio, la Garante dei diritti della persona della Regione Molise, Leontina Lanciano, il Garante comunale di Bologna, Antonio Ianniello, la Garante comunale di Ferrara, Stefania Carnevale, la Garante di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni.

È, purtroppo, venuta a mancare, nel mese di agosto, la Garante della Regione Campania, Adriana Tocco, Vice Presidente del Coordinamento Nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

Il Garante valdostano intende ricordarla come un esempio di umanità, per la sensibilità che ha sempre dimostrato, e di solida professionalità; nonostante l’età già avanzata, l’impegno era sempre vigoroso e attento.

Una grave perdita, per la Campania e per l’intero contesto di garanzia nazionale.

Samuele Ciambriello ne ha raccolto l'eredità, quale Garante regionale.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ormai consolidata per la realtà della Valle d'Aosta, che si sta affermando anche nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, soprattutto attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, la maggior parte dei quali attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti, ma anche relative all'organizzazione dell'Istituto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente Relazione.

Il Garante valdostano ha indirizzato, nel giugno 2017, una nota al Garante nazionale dei detenuti e al Provveditore regionale, per sottolineare la situazione di criticità in cui versa la Casa circondariale di Brissogne, a causa dell'ormai annosa assenza di un Direttore titolare.

La situazione del carcere di Brissogne, come si rappresenterà nel capitolo terzo, è divenuta infatti insostenibile, per l'assenza di un Direttore titolare e per altre criticità.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare della struttura è di 181 unità; i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2017 erano 196.

Non si può ancora parlare di sovraffollamento, ma pare in essere una tendenza che va monitorata.

Non si può parlare di sovraffollamento, allo stato, perché, ad esempio, a fine 2012, rispetto ad un organico pari a 181 unità, le presenze ammontavano a ben 281 unità; unità che, invece, si sono poi ridotte a 200 a fine 2013 e a 145 a fine 2016.

Sembrano esaurirsi gli effetti delle misure definite “*svuota carceri*” varate negli ultimi anni, di cui si darà conto *infra*, a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.). La più conosciuta è la sentenza dell'8 gennaio 2013, *Causa Torreggiani e altri c. Italia*, la quale ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

- La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2017 è di 196 unità, di cui:
- detenuti italiani 79;
- detenuti stranieri 117;
- detenuti tossicodipendenti 15;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 21;
- detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Istituto 37;
- detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Istituto 6.

Il decremento registrato già da gennaio 2014 è purtroppo stato colmato, come paventato nella Relazione relativa al 2016, per effetto di un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti

italiani più affollati. Per completezza è da segnalare che la sospensione dell'assegnazione di detenuti da parte del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta registrata nel 2016 era stata condizionata anche dai lavori di ristrutturazione delle docce, che avevano comportato la chiusura di due sezioni.

Si ricorda che con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale aveva approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Valle d'Aosta, che versano in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda i detenuti giunti a fine pena, gli interventi assistenziali si sostanziano in contributi erogati al momento della scarcerazione, volti a fronteggiare le spese di vitto e viaggio con mezzi pubblici, ai fini del rientro presso le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i detenuti che si trovano in stato di bisogno, sono previste provvidenze economiche per far fronte alle spese di prima necessità (quali, ad esempio, generi in sopravvitto, prodotti per l'igiene personale, telefonate ai familiari), nonché alle spese per eventuali bisogni di carattere straordinario (quali, ad esempio, protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci non a carico del Servizio sanitario regionale); questi ultimi benefici sono erogati quando il ristretto non può contare su una rete familiare o amicale.

Si segnala che, come sarà riportato nei dettagli nella sezione "Quadro d'insieme" del successivo capitolo 3, si sono verificati alcuni episodi di colluttazione e di autolesionismo, particolarmente significativi di un disagio immanente.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2017, si rinvia agli allegati dall'8 al 25, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 14, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, Sovrintendenza agli Studi e Politiche per l'impiego, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, il documento relativo a *Carcere e probation* (Allegato 6).

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza anno 2017³.

Mese di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ⁴	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁵	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
31.01.2017	1	181	148	0	99	1	0
28.02.2017	1	181	163	0	106	2	0
31.03.2017	1	181	170	0	107	1	0
30.04.2017	1	181	185	0	111	1	0
31.05.2017	1	181	177	0	103	1	0
30.06.2017	1	181	168	0	98	1	0
31.07.2017	1	181	172	0	107	1	0
31.08.2017	1	181	173	0	109	1	0
30.09.2017	1	181	182	0	112	1	0
31.10.2017	1	181	199	0	115	1	0
30.11.2017	1	181	206	0	121	1	0
31.12.2017	1	181	196	0	117	2	0

³ Dati tratti mensilmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

⁴ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁵ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 2 – Detenuti presenti e capienza – Anni 2012-2017⁶.

Anno di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁷	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1
2014	1	180 ⁸	134	0	84	1	0
2015	1	181 ⁹	171	0	104	0	0
2016	1	181	145	0	101	1	0
2017	1	181	196	0	117	2	0

⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

⁷ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

⁸ Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

⁹ A giugno 2015 la capienza regolamentare è variata per effetto del ripristino di un posto letto.

TABELLA 3 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	196
di cui:	
Stranieri	117
Italiani	79
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	14
Residenti in Valle d'Aosta	46
In attesa di primo giudizio	9
Totale condannati non definitivi	27
di cui:	
Appellanti	9
Ricorrenti	15
Misto ¹⁰	3
Condannati definitivi	160
Ristretti tossicodipendenti	15
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	21

¹⁰ Nella categoria "misto" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 4 – Detenuti presenti per posizione giuridica¹¹.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽¹²⁾	Da impostare ¹³	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽¹⁴⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Anno 2014									
Italiani	1	2	1	1	4	45	0	0	50
Stranieri	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Totale	7	6	4	1	11	116	0	0	134
Anno 2015									
Italiani	4	1	2	1	4	59	0	0	67
Stranieri	3	5	10	1	16	85	0	0	104
Totale	7	6	12	2	20	144	0	0	171
Anno 2016									
Italiani	2	0	2	0	2	40	0	0	44
Stranieri	3	3	7	1	11	87	0	0	101
Totale	5	3	9	1	13	127	0	0	145

¹¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹² Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un’ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

¹³ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹⁴ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽¹⁵⁾	Da impostare ¹⁶	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽¹⁷⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2017									
Italiani	8	2	3	1	6	65	0	0	79
Stranieri	1	7	12	2	21	95	0	0	117
Totale	9	9	15	3	27	160	0	0	196

¹⁵ Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un’ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

¹⁶ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹⁷ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti per classi di età¹⁸.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Anno 2014												
Italiani	/	3	5	6	8	6	11	12	2	/	/	64
Stranieri	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Totale	2	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134
Anno 2015												
Italiani	0	4	7	5	13	6	8	17	5	2	/	67
Stranieri	6	16	18	20	19	14	5	3	/	2	1	104
Totale	6	20	25	25	32	20	13	20	5	4	1	171
Anno 2016												
Italiani	/	2	2	7	10	4	6	10	2	1	/	44
Stranieri	5	17	14	21	16	10	8	8	1	1	/	101
Totale	5	19	16	28	26	14	14	18	3	2	/	145
Anno 2017												
Italiani	0	2	7	7	16	9	11	20	7	0	0	79
Stranieri	7	11	22	23	26	13	7	8	0	0	0	117
Totale	7	13	29	30	42	22	18	28	7	0	0	196

¹⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

TABELLA 6 – Detenuti condannati per pena inflitta¹⁹.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Anno 2014									
N° detenuti	14	25	14	25	19	7	7	5	116
Anno 2015									
N° detenuti	22	25	21	29	22	12	4	9	144
Anno 2016									
N° detenuti	12	28	25	22	24	9	3	4	127
Anno 2017									
N° detenuti	32	33	25	29	25	7	4	5	160

¹⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

TABELLA 7 – Detenuti per tipologia di reato^{20, 21}.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	17	//	17
Legge droga	25	34	59
Legge armi	20	3	23
Ordine pubblico	6	1	7
Contro il patrimonio	52	70	122
Prostituzione	1	2	3
Contro la pubblica Amministrazione	9	18	27
Incolunità pubblica	3	1	4
Fede pubblica	6	12	18
Contro la famiglia	1	1	2
Contro la persona	30	29	59
Contro l'Amministrazione della giustizia	11	7	18
Economia pubblica	1	//	1
Contravvenzioni	4	2	6
Legge stranieri	//	8	8
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	1	//	1
Altri reati	5	1	6

²⁰ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica.

²¹ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti con quella tipologia di reato. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse, egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

TABELLA 8 – Ingressi in carcere dalla libertà²².

Cittadini	Donne	Uomini	Totale
Anno 2012			
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24
Anno 2013			
Italiani e stranieri	1	82	83
Stranieri	/	32	32
Anno 2014			
Italiani e stranieri	5	58	63
Stranieri	3	35	38
Anno 2015			
Italiani e stranieri	/	54	54
Stranieri	/	25	25
Anno 2016			
Italiani e stranieri	2	73	75
Stranieri	/	40	40
Anno 2017			
Italiani e stranieri	/	82	82
Stranieri	/	36	36

²² Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

TABELLA 9 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure²³.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	12
Totale	12
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	//
Libertà controllata	1
Totale	1
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	/
Sospensione condizionale della pena	/
Lavoro all'esterno	2
Assistenza all'esterno dei figli minori	/
Totale	2

3. Il personale.

In primo luogo, è da sottolineare il persistere dell'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata attraverso dirigenti "in missione", cioè titolari di altri Istituti. Si tratta di una carenza grave, sia per i ristretti e per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere.

Il Garante, che aveva già in passato rappresentato il problema al Ministro della Giustizia nel corso di un incontro tenutosi a Roma in data 19 gennaio 2016, ha nuovamente e più volte sollevato la questione nel corso dell'anno in esercizio con l'auspicio che, attraverso la prevista riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, venga ripristinato un Direttore titolare, in particolare in una nota formale indirizzata al Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e al nuovo al nuovo Provveditore del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, in data 15 giugno 2017, durante l'incontro

²³ Dati trasmessi dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

congiunto a cui ha partecipato, su invito del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, con il Direttore dell'Istituto penitenziario valdostano unitamente ai rappresentanti del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, del 29 agosto 2017 e infine nel corso di un incontro cui ha partecipato con altri Garanti con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), in data 10 ottobre.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 144 unità di cui 13 donne e 131 uomini. Sono presenti: 1 Commissario, 1 Sostituto Commissario Coordinatore, 10 Ispettori, 11 Sovrintendenti, 75 Assistenti e 46 Agenti.

Sono inoltre presenti 3 Educatori; da inizio 2018, per altro, il responsabile dell'Ufficio è stato temporaneamente distaccato presso altro Istituto.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, 3 di cui uno con contratto a tempo pieno, uno con contratto parziale, provenienti rispettivamente da Torino e da Vercelli, e un terzo a contratto annuale con 110 ore mensili. Nessuno è tuttavia presente in Istituto.

Anche questa, continua ad essere un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti.

Un Cappellano assicura il sostegno religioso. Sono presenti, altresì, dei ministri di culto della Chiesa evangelica, della Chiesa ortodossa e dei Testimoni di Geova.

TABELLA 10 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	144
di cui:	
donne	13
uomini	131
di cui:	
Commissari	1
Sostituto Commissario Coordinatore	1
Ispettori	10
Sovrintendenti	11
Assistenti	75
Agenti	46

TABELLA 11 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	3 ²⁴
Assistenti sociali	3 ²⁵
Cappellano	1

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell’arco dell’anno 2017, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 12, prese in carico dall’Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare una volta ancora, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un’attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

Come si diceva *supra*, le normative “*svuota carceri*”, che hanno ridotto per alcuni anni sensibilmente l’affollamento, hanno valorizzato il ricorso alle misure alternative, che sono state conseguentemente implementate. Purtroppo, però, non è stato conseguentemente rinforzato l’organico dell’Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, che continua a versare in condizioni di criticità.

²⁴ Tre Educatori di cui uno, il responsabile dell’Ufficio, è stato temporaneamente distaccato presso altro Istituto da inizio 2018.

²⁵ Tre Assistenti sociali di cui uno con contratto a tempo pieno, uno con contratto parziale, provenienti rispettivamente da Torino e da Vercelli, e un terzo a contratto annuale con 110 ore mensili. Nessuno è tuttavia presente in Istituto.

TABELLA 12 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova²⁶.

Tipologia	In corso al 1/1/2017	Pervenute nel periodo	Eseguite nel periodo	In corso al 31/12/2017
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	8	11	19	10
Condannati dallo stato di detenzione ²⁷	//	3	3	2
Condannati in misura provvisoria	//	1	1	1
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	2	1	3	1
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ²⁸	//	//	//	//
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ²⁹	1	//	1	1
Totale	11	16	27	15
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati dallo stato di detenzione ³⁰	1	1	2	1
Totale	1	1	2	1
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	4	11	15	4
Condannati dallo stato di detenzione ³¹	3	8	11	4
Condannati in misura provvisoria	//	3	3	2
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ³²	//	1	1	1
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ³³	//	//	//	//
Totale	7	23	30	11

²⁶ Dati trasmessi dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

²⁷ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

²⁸ *Idem.*

²⁹ *Idem.*

³⁰ *Idem.*

³¹ *Idem.*

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

TABELLA 13 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di Esecuzione penale esterna³⁴.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2017	
Detenzione domiciliare	N°
Anno 2012	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁵	10
Condannati dallo stato di libertà	17
Anno 2013	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁶	15
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2014	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁷	22
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2015	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁸	20
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2016	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁹	27
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2017	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴⁰	29
Condannati dallo stato di libertà	25

³⁴ Dati trasmessi dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

³⁵ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari e/o dagli arresti domiciliari.

³⁶ *Idem.*

³⁷ *Idem.*

³⁸ *Idem.*

³⁹ *Idem.*

⁴⁰ *Idem.*

5. La situazione sanitaria.

Dopo un inopinato ritardo, il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione, avvenuto con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 14 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2014, n. 283, ha formalmente avuto luogo il 1° gennaio 2015.

Il Governo centrale, infatti, aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

La definizione giuridica della questione lasciava insoluto il nodo del trasferimento delle risorse finanziarie.

Con il decreto menzionato, sono state individuate tali risorse da assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271.

Tali risorse finanziarie, trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alla nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dal 5 gennaio 2015 è operativa anche una convenzione sottoscritta tra Ministero della Giustizia e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'utilizzo dei locali destinati allo svolgimento delle attività sanitarie all'interno della struttura carceraria, concessi all'Azienda sanitaria valdostana in comodato d'uso e a titolo gratuito.

Come emerso nelle varie riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'anno 2015 l'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e il Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta hanno steso e condiviso un nuovo quadro normativo finalizzato a garantire un presidio sanitario nell'Istituto penitenziario, presidio tuttavia condizionato dalle risorse finanziarie che vengono riconosciute alla Regione dallo Stato, ma che sembra comunque essere in linea con quanto applicato nell'ambito più generale del sistema sanitario valdostano di emergenza/urgenza, come evidenziato dall'Assessore regionale competente.

Successivamente, con delibera della Giunta regionale n. 1850 del 10 dicembre 2015, sono state approvate le direttive all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta in materia di sanità penitenziaria e attribuite le relative risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2014.

Ha quindi preso avvio la gestione dell'assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Brissogne da parte dell'Azienda sanitaria valdostana sulla base di standard – tra cui l'esternalizzazione dei servizi medici e infermieristici – studiati e condivisi dall'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, dal Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Dal 1° dicembre 2016, il servizio di sanità penitenziaria è stato esternalizzato con affidamento, per un periodo di 36 mesi più eventuali 36 mesi di rinnovo, all'impresa Cooperativa sociale *Nuova SAIR Onlus* di Roma, che assicura la presenza di 2 Medici, a turnazione con orario feriale 8.00-18.30 e festivo 8.00-14.00, di 7 Infermieri, a turnazione 24 ore su 24, nonché di un Coordinatore infermieristico.

TABELLA 14 – Servizio di sanità penitenziaria.

Tipologia	N°
Coordinatore infermieristico	1
Medici	2
Infermieri	7

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), operante all'interno del Carcere con Assistenti volontari, che svolgono la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione del servizio di biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti fra i quali i laboratori di scrittura, di lettura, di apicoltura, di scultura su legno ed è stata attivata la coltivazione dello zafferano.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

7. L'istruzione.

Ultimati a giugno i corsi relativi all'anno scolastico 2016-2017, anche per l'anno scolastico 2017-2018 sono stati attivati gli interventi modulari di alfabetizzazione linguistica, rivolti ai

detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. I corsi sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso che si sono realizzati: un corso di livello preparatorio (analfabeti o semianalfabeti) per apprendenti debolmente scolarizzati e un corso di livello A1 e A2 per apprendenti scolarizzati nei loro paesi di origine. L'utenza è molto varia sia dal punto di vista linguistico ed esperienziale, in quanto provenienti da diversi Paesi, sia per età anagrafiche sensibilmente differenti. Avviati a settembre 2017, tali corsi di sei ore di lezione settimanale per ciascun livello, sono tenuti, il lunedì e il giovedì, dagli stessi insegnanti alfabetizzatori già incaricati negli anni scorsi. Il numero di allievi frequentanti a fine dicembre si è attestato a 21 unità, numero condizionato dai nuovi ingressi e/o dal fine pena.

Il lavoro è stato svolto quanto più possibile a gruppi uniti nell'ottica della massima inclusione, mentre la rielaborazione delle proposte è stata fatta sia in gruppo grande che in piccoli gruppi ma anche a livello individuale per meglio fissare i contenuti grammaticali.

A gennaio 2017, su richiesta del Direttore del carcere in missione, è stata offerta la disponibilità di un docente per un corso di informatica, però nessuno dei detenuti si è mostrato interessato.

Parimenti, nessun detenuto ha le competenze e/o l'interesse per seguire corsi finalizzati al conseguimento del diploma finale del 1° ciclo di istruzione, neanche da privatista.

8. Lavoro e formazione.

Il progetto relativo al laboratorio di panificazione "*Brutti e buoni*", gestito dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste* – il cui progetto è stato co-finanziato dal Fondo sociale europeo (F.S.E.) – ha visto consolidare la propria clientela, formata da cooperative e imprese private, implementandola con un'altra cooperativa e tre Strutture alberghiere.

I prodotti di "*Brutti e buoni*" sono presenti nel punto vendita della rete commerciale "*Freedom*" in Torino.

Come si ricorda, il 17 novembre 2014 erano stati assunti i primi due detenuti a tempo parziale indeterminato.

A fine anno, quindi, vi lavorano tre detenuti assunti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato.

Visto il *turn over* che ha caratterizzato il panificio, l'operatore esterno della Cooperativa è presente in maniera costante e quotidiana per la maggior parte delle ore di attività del panificio, attività che inizia alle ore 4.30 e vede coinvolto un solo detenuto nella prima ora di attività, e termina alle ore 11.30.

Continuano anche le collaborazioni in occasione di eventi particolari con Enti diversi.

I prodotti più richiesti sono i biscotti di pasticceria secca, in particolare i torcetti.

Per quanto riguarda la lavanderia interna alla Casa circondariale, gestita dalla Cooperativa sociale *Mont Fallère*, è da rilevare che l'attività è proseguita regolarmente nel corso dell'esercizio in esame.

È da rilevare che la Cooperativa ha scelto di coniugare e completare l'attività interna all'Istituto carcerario con altre attività produttive esterne. Dopo avere gestito la lavanderia interna alla Casa di riposo "J.B. Festaz" dal 1° gennaio 2013, l'attività è ora impegnata presso il Refuge Père Laurent.

Il quadro dei ristretti occupati presso la Lavanderia interna alla Casa circondariale a fine anno è composto da tre detenuti *part time*.

Nel corso del 2017, presso la Casa circondariale, non sono state attivate iniziative formative finanziate dal F.S.E.; sono però stati programmati e messi a bando quattro corsi di formazione di avvicinamento al lavoro della durata di 400 ore ciascuno e altrettanti moduli brevi di orientamento, oltre che tirocini formativi presso le due attività di impresa operanti all'interno dell'Istituto. L'attività programmata, ha visto l'adesione da parte di due Enti di formazione che al termine del 2017 hanno avviato: un corso di formazione per addetti alle manutenzioni e un corso di cittadinanza attiva, il 14 novembre 2017, nonché sei tirocini formativi, il 6 dicembre 2017.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di varie esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 7). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con una Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2017, l'Ufficio ha trattato 138 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

Rispetto al contenuto della tabella 15, occorre puntualizzare che il dato relativo all'anno 2016 presenta un picco anomalo, dovuto alla presenza di alcune istanze collettive, che hanno rappresentato 242 casi. In realtà, il trend dei sei anni presi in considerazione, a far data dall'inizio della concreta operatività della figura, è in costante ascesa.

TABELLA 15 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2017.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	15	7	9
2013	72	63	70	2
2014	60	58	46	14
2015	91	77	79	12
2016	346	334	334	12
2017	138	126	131	7

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 16, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale (67 casi), accompagnata dalla rilevante presenza delle Amministrazioni ed Enti fuori competenza (49 casi) – che in questo caso, sono per il 51% composte dall’Amministrazione della giustizia – verso alcuni dei quali il Garante può intervenire a titolo di collaborazione interistituzionale. In questo esercizio anche l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta compare con 17 unità relative a questioni attinenti i servizi sanitari, e la Regione autonoma Valle d’Aosta con 2 unità, mentre nessun caso riguarda Amministrazioni periferiche dello Stato. Tre unità sono invece attribuite alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l’Ufficio del Garante si trova comunque ad occuparsi pur non avendo possibilità di intervento.

TABELLA 16 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti

Anno 2017.

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	67	49%
2 – Regione autonoma Valle d’Aosta	2	1%
3 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta	17	12%
4 – Amministrazioni periferiche dello Stato	0	0%
5 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	49	36%
6 – <i>Questioni tra privati</i>	3	2%
Totale	138*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è identico a quello effettivo, in quanto alcuna istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 17) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l'“organizzazione” (61 casi pari al 44% contro i 252 casi del 2016 pari al 72%, i 45 casi del 2015 pari al 46% e i 25 casi del 2014 pari al 39%), seguite da quelle concernenti il “diritto alla salute” (30 casi pari al 22% contro i 66 casi del 2016 pari al 19%, i 12 casi del 2015 pari al 12% e i 7 casi del 2014 pari all'11%), e da quelle attinenti l'“ordinamento”, (28 casi pari al 21% contro i 17 casi del 2016 pari al 5%, i 18 casi pari al 18% del 2015 e i 21 casi pari al 33% del 2014).

L'area tematica “organizzazione” comprende materie trasversali quali le condizioni dell'Istituto e della detenzione, i rapporti con il personale dell'Istituto, il rispetto del regolamento interno della Casa circondariale, il vitto, il sopravvitto, i colloqui, la corrispondenza, le visite.

L'area tematica “ordinamento” comprende i rapporti istituzionali e, trattati anche a livello di collaborazione interistituzionale, giurisdizione, trasferimenti, danni nonché ordine e sicurezza pubblica.

TABELLA 17 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	3	2%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	2	1%
3 – Diritto alla salute	30	22%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	9	7%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	0	0%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	28	21%
10 – Organizzazione	61	44%
11 – Politiche sociali	2	1%
12 – Previdenza sociale	0	0%
13 – Questioni tra privati	3	2%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è uguale a quello effettivo, in quanto in quest'esercizio alcuna istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.

Raccogliendo le istanze pervenute e approfondito il quadro d'insieme, si possono trarre le seguenti osservazioni.

Per l'elenco dei casi trattati, come si diceva si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 27-32).

3. Quadro d'insieme.

Purtroppo, il quadro d'insieme della situazione del carcere valdostano non si discosta rispetto a quello dell'anno precedente. Anzi, è in atto un pericoloso peggioramento.

3.1. L'Istituto.

Il carcere valdostano continua ad essere caratterizzato da un elevato *turn over* e da un abbondante presenza di stranieri, tenendo altresì conto che i collaboratori di giustizia sono italiani.

La caratteristica principale dell'Istituto di Brissogne è l'assenza di una precisa identità, che si ripercuote anche sulle iniziative promosse in tema di lavoro, di formazione e ricreative.

La Casa circondariale riveste prevalentemente il ruolo di “*polmone*” quando si creano problemi di sovraffollamento negli Istituti limitrofi e, spesso, vengono trasferiti in Valle d'Aosta i detenuti maggiormente problematici.

Nel corso del 2017 si sono verificati alcuni episodi che il Garante ha definito conseguenze del disagio che a Brissogne vivono detenuti e operatori. In particolare, l'assenza ormai pluriennale di un Direttore e di un Comandante titolari comporta un disorientamento tra gli Uffici, che restano privi della guida fondamentale per la riconduzione ad unità delle relative funzioni. E provoca sconcerto tra i ristretti, che non trovano il loro naturale riferimento e che spesso si rivolgono direttamente al Garante che, tuttavia, ha un ruolo di terzietà e non può certo vicariare la direzione. Senza dimenticare che, in un contesto simile, il Garante vive quotidianamente grandi difficoltà nel dare risposte alle istanze dei detenuti, in mancanza del Direttore, suo naturale e indispensabile interfaccia.

A fine agosto, un agente è rimasto ferito intervenendo in una rissa tra ristretti e, pochi giorni dopo, quattro detenuti si sono resi protagonisti di una violenta colluttazione.

Nel mese di settembre, un detenuto ha tentato il suicidio ed è stato salvato solo grazie al pronto intervento di un agente.

Ad ottobre, infine, un detenuto ha cercato di aggredire due agenti.

Sono episodi, si ripete, che rappresentano un forte disagio e che non vanno sottovalutati.

Il Garante, nel mese di giugno precedente a tali episodi, aveva inoltrato, dopo segnalazioni per le vie brevi, al Provveditore del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e al Garante

nazionale dei detenuti una nota in merito alle criticità strutturali sopra esposte, ritenendo indispensabile un'analisi attenta, al fine di prevenire eventuali episodi spiacevoli o gravi. Il che è purtroppo puntualmente avvenuto.

Nella nota, il Garante formulava, altresì, un auspicio, a suo parere realizzabile. In sintesi, sussisterebbero le condizioni per far rivivere il carcere valdostano come Istituto a custodia attenuata, facendone un fiore all'occhiello per l'intero sistema carcerario nazionale, sul presupposto di una popolazione detenuta omogenea, con prospettive di permanenza, in un contesto favorevole. Ma, anche in ordine a tale ipotesi, non v'è stato riscontro.

Da ultimo, il Garante è venuto a conoscenza del fatto che ai detenuti e agli operatori del carcere venivano fornite giornalmente due bottiglie di acqua a testa, per motivi non meglio precisati.

Il Garante interveniva per le vie brevi e appurava che erano in corso accertamenti da parte di personale tecnico del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in ordine alla salubrità dell'acqua.

Il fabbisogno dell'Istituto, infatti, è coperto da un impianto facente capo ad un pozzetto esclusivo dell'Istituto medesimo, impianto che presenta problematiche di vetustà e probabilmente manutentive.

Intanto, si faceva strada l'ipotesi di richiesta di allacciamento all'acquedotto del Comune di Brissogne.

Il Garante domandava quindi, sempre per le vie brevi, notizie in ordine agli accertamenti effettuati e, non ottenendo risposte esaustive, inoltrava una nota formale di richiesta di chiarimenti al Provveditorato regionale.

3.2. Il Personale.

Come si diceva, anche per l'anno 2017 la criticità maggiore riguarda l'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata da Direttori "*in missione*" da altre carceri. Si tratta, all'evidenza, di una carenza grave, sia per i ristretti che per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere. Si ritiene che la figura del Direttore non sia vicariabile nei fatti da altri operatori, non a livello personale ma sicuramente a livello sistemico, che hanno altra preparazione e altre funzioni.

Carente si appalesa anche il servizio di carattere sociale, che non può essere adeguatamente assicurato da tre Assistenti sociali, di cui uno con contratto a tempo pieno, uno con contratto parziale, provenienti rispettivamente da Torino e da Vercelli, e un terzo a contratto annuale con 110 ore mensili. Inoltre, nessuno è presente in Istituto.

Tale carenza influisce pesantemente anche sulla condizione dei condannati ammessi a misure alternative alla detenzione: misure che vengono favorite, ma senza il necessario supporto operativo.

3.3. La situazione sanitaria.

Da dicembre 2016, l'assistenza sanitaria viene gestita da una cooperativa convenzionata di figure mediche e infermieristiche.

Permangono criticità in ordine all'effettuazione di cure e visite mediche. È il caso di rammentare che l'accompagnamento di un detenuto fuori dal carcere, per impossibilità di attuazione all'interno, comporta il rispetto – doveroso – di procedure di sicurezza stringenti, che, oltre ad impegnare risorse sottratte ad altre funzioni, potrebbero, date le tempistiche, compromettere il buon esito per il detenuto.

Permane, altresì, un'altra criticità evidenziata dai ristretti, a dire la carenza di adeguato supporto psicologico-psichiatrico. Supporto che, se strutturato adeguatamente, sarebbe di fondamentale aiuto per soggetti in ovvio stato di disagio.

Infine, dai colloqui effettuati, risulta che alcuni rimedi forniti gratuitamente in altre realtà carcerarie a Brissogne devono essere acquistati dai detenuti.

3.4. Le attività lavorative e complementari.

Continuano le attività del laboratorio di panificazione, denominato “*Brutti e Buoni*”, nonché della lavanderia, che conta su due locali, uno interno e l'altro presso Struttura di accoglienza per anziani, che ha iniziato ad indirizzarsi anche alle famiglie valdostane.

I relativi dettagli sono illustrati nel capitolo 2.

3.5. Questioni emerse nei colloqui.

Le questioni emerse nei colloqui con i ristretti, oltre a quelle sanitarie, appena trattate, sono state di varia ampiezza. Tra le più rilevanti, la territorialità della pena, che si concretizza nella richiesta di trasferimento ad altro Istituto, strettamente legata al diritto all'affettività, la scarsità di opportunità lavorative, all'interno e all'esterno, che riguardano una netta minoranza di detenuti e la fornitura non sempre puntuale di materiali per l'igiene delle celle.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico; infatti il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle tre precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità, venendo a mancare anche il secondo istruttore amministrativo, per assegnazione ad altro incarico, pur mantenendo il posto in organico presso l'Ufficio.

Dopo una prima indagine conoscitiva, aperta a fine 2014 che non è andata a buon fine per rinuncia dei candidati, nel mese di luglio 2015 è stata aperta una seconda indagine conoscitiva sulla disponibilità al trasferimento presso l'Ufficio di personale regionale di stessa categoria e posizione per la copertura del menzionato posto vacante, procedura conclusasi positivamente in data 2 maggio 2016 con il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio 2016, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo erano state garantite dallo stesso Garante.

Questa integrazione dell'organico è stata quanto mai necessaria – e sarebbe auspicabile la copertura, altresì, del secondo posto di istruttore amministrativo in organico – per far fronte anche al notevole incremento di attività registrato negli ultimi sei esercizi dalla difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 148.200, ossia euro 11.800 in meno rispetto al 2016 (mentre erano di euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013, euro 171.000 nel 2014 e nel 2015, nonché di euro 160.000 nel 2016), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa 11% della somma stanziata.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato sufficiente ad assicurare le attività essenziali del Difensore civico, anche nella funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, cui il Garante valdostano ha partecipato, si è occupato delle principali novità normative e delle problematiche che hanno interessato il mondo carcerario.

Il Garante dei detenuti valdostano ha altresì partecipato alle riunioni indette dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Come evidenziato nel capitolo 1, il Garante valdostano ha aderito al Meccanismo di Prevenzione Nazionale (*National Preventive Mechanism*) in tema di lotta alla tortura, in data 29 settembre 2017, dopo essersi, per altro, già attivato in passato ai fini dell'introduzione nell'Ordinamento italiano del reato di tortura.

Con due distinte note, il Garante ha sensibilizzato, come riportato nel capitolo 3, il Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in ordine alla criticità presente nell'Istituto dei Brissogne e al problema della salubrità dell'acqua.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Per il particolare interesse, si richiama il *Protocollo d'intesa* (Allegato 7) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella Relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2017/2018, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, al fine di promuovere nel mondo della scuola la cultura della difesa civica e di garanzia dei diritti dei ristretti. Nel corso dell'anno in esame, è stato organizzato un incontro con più classi dell'Istituzione liceale e tecnica "Binel-Viglino", Corso Tecnico per il Turismo di Saint-Vincent che si è svolto a gennaio.

Ad inizio 2017, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“È appena iniziato il 2017. Come sempre ci affidiamo alla speranza di un futuro migliore e di eventi positivi per noi tutti. Permettetemi di tornare indietro di un passo, per raccontare un episodio che mi ha profondamente colpito. Al pranzo di Natale, organizzato splendidamente dalla Comunità di Sant'Egidio, ho osservato la platea e mi sono accorto che un vostro collega, ad ogni piatto che veniva servito, replicava con un composto e dignitoso “grazie”. E penso che non sia stato il solo. Potreste dirmi che non vi è nulla di così sorprendente. E invece per me lo è stato. Perché, purtroppo, nelle manifestazioni umane in vari ambiti, ivi compresi la famiglia e il luogo di lavoro, è ormai raro risuonare quella parola, che non significa solo ringraziamento per un dono, ma condivisione, partecipazione, senso di comunità. Per questo quel “grazie” mi ha emozionato e mi ha ricordato che anch'io certe volte, preso dal vortice della vita, me ne dimentico, privando il mio interlocutore, ma soprattutto me stesso, di questo

senso dell'appartenenza. Quindi voglio dirvi io un "grazie" per come avete accolto la bella iniziativa e per l'insegnamento che avete dato. Mi sembra un'ottima base di partenza per il nuovo anno che ci aspetta. Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un sincero e sereno 2017."

4.2. Le altre attività.

Quest'anno, in attesa di un auspicato rinnovo, non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, ha, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione; i più interessanti sono trattati in apposito capitolo della presente relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un *Protocollo d'intesa*, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Come già esplicitato, è tornato ad aumentare il numero dei detenuti ospitati a Brissogne. Pare che gli effetti, molto significativi, degli interventi normativi adottati negli anni 2013-2014, definiti "*svuota carceri*", stiano scemando; non vorrei che, a piccoli passi, si manifestasse nuovamente lo spettro del fenomeno del sovraffollamento, che pensavo scongiurato.

A fine dicembre 2017, il totale dei detenuti presenti nella Casa circondariale di Brissogne era pari a 196 unità su una capienza di 181; si pensi che, a fine 2012, il totale era di 281 unità su una capienza di 181. Per altro, nel corso dell'anno in esame alcune sezioni sono state chiuse e quelle aperte, conseguentemente, sono risultate più affollate.

Motivo di speranza, anzi, auspicio che si tratti di qualcosa di più di una mera speranza, risiede, in uno con altre misure, nell'istituto della "*messa alla prova*", cui possono accedere gli adulti se il reato commesso prevede una pena non superiore ai quattro anni, nonché i minori, senza limite.

Si tratta tecnicamente della sospensione del processo e dell'impostazione di un percorso progettuale che il reo si impegna ad osservare: ad esempio, il caso di un minore autore di minacce che, esperto di calcio, si dedica ad allenare una squadra composta da ragazzi disabili. Al termine del progetto, si valuta se il soggetto ha acquisito consapevolezza del disvalore della propria condotta e se ha introiettato l'intenzione di mutare la propria azione: se la valutazione è positiva, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva.

È l'attuazione della giustizia riparativa, e i risultati paiono assolutamente incoraggianti.

Purtroppo, all'implementazione di misure alternative alla detenzione non corrisponde, almeno riguardo alla nostra realtà, il potenziamento dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), che, dato il personale assegnato in numero del tutto carente, fatica a seguire i soggetti destinatari di affidamenti in prova sul territorio e non riesce a garantire un minimo di assistenza ai reclusi.

Già nella Relazione precedente, avevo evidenziato come l'Istituto valdostano si caratterizzasse per l'assenza di identità, di una visione progettuale. Nel 2017 questa condizione si è aggravata. Oggi più che mai Brissogne riveste il poco invidiabile ruolo di "polmone", rispetto a criticità di affollamento sussistenti in altri Istituti limitrofi. E, spesso, i trasferimenti da tali Istituti concernono detenuti problematici. Tenendo presente, altresì, l'alta percentuale di stranieri di svariate nazionalità, ne esce un quadro di disomogeneità fonte di disagio, per i detenuti e per gli operatori.

E il sovraffollamento non è l'unico problema; restano da affrontare e risolvere questioni che attengono ad altri parametri, come la qualità dell'igiene personale e delle celle, una maggiore apertura delle medesime, il funzionamento delle docce, nonché l'individuazione di ulteriori spazi idonei per la socializzazione e le attività sportive, ricreative e culturali.

Recentemente, ai ristretti ed agli operatori del carcere viene distribuita l'acqua in bottiglia, per altro in misura non sempre sufficiente rispetto alle esigenze giornaliere, come si è descritto nel capitolo 3 della presente Relazione, cui si rinvia, e si stanno effettuando controlli in ordine alla salubrità dell'acqua.

Il Garante ha evidenziato, nella nota indirizzata al Provveditore regionale, che si tratta di una questione di assoluta rilevanza, che involge il diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute nonché la dignità dei ristretti.

D'altra parte, un Istituto che si avvicina ai quarant'anni mostra i segni del tempo, come è normale che sia; occorrerebbero interventi manutentivi volti ad incidere almeno sui problemi più elementari, ad esempio gli spifferi che passano nelle finestre delle celle che, soprattutto d'inverno con le temperature rigide proprie del luogo, appaiono non solo gravi ma lesive, anch'esse, della dignità dei detenuti.

Nella precedente Relazione mi sono soffermato proprio sul concetto di "dignità", che deve essere riaffermato anche oggi.

Dignità non è solo l'introduzione, finalmente, nel nostro ordinamento penale, del reato di tortura, ma l'attenzione, nei fatti, verso le condizioni di detenzione.

Il carcere di Brissogne ha continuato a patire della mancanza di un Direttore titolare, nonché di un Comandante titolare della Polizia penitenziaria, che si prolunga ormai da anni;

un'assenza, come si rilevava in altra parte della Relazione, che pesa in termini di riferimento per detenuti e personale e di interfaccia per la risoluzione delle questioni poste all'attenzione del Garante, che, ufficialmente, ha evidenziato la criticità presso le Istituzioni competenti.

In sintesi, carenza di progettualità, assenza del Direttore e del Comandante della Polizia penitenziaria, edificio in condizioni di criticità: ne esce un quadro sconcertante.

Il Garante si sente spesso *vox clamans in deserto*, posto che le problematiche, portate all'attenzione degli organi competenti, restano senza soluzione.

Rassegno le osservazioni di questa mia sesta Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo volta alla risoluzione dei problemi evidenziati.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	53
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	64
ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....	69
ALLEGATO 4 – Stati generali dell’Esecuzione penale.....	71
ALLEGATO 5 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	73
ALLEGATO 6 – Carcere e <i>probation</i>	95
ALLEGATO 7 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.....	127
ALLEGATO 8 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	129
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per area geografica.....	130
ALLEGATO 10 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	131
ALLEGATO 11 – Detenuti stranieri per classi di età.....	132
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.....	133
ALLEGATO 13 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.....	134
ALLEGATO 14 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	135
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.....	136
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	137
ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	138
ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	139
ALLEGATO 19 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2017.....	140
ALLEGATO 20 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell’anno 2017.....	141
ALLEGATO 21 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2017.....	142
ALLEGATO 22 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.....	143
ALLEGATO 23 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.....	144

ALLEGATO 24 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Prospetto complessivo.....	145
ALLEGATO 25 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Prospetto di dettaglio.....	146
ALLEGATO 26 – Elenco attività complementari.	148
ALLEGATO 27 – Casa circondariale di Brissogne.....	151
ALLEGATO 28 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	156
ALLEGATO 29 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.....	157
ALLEGATO 30 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	159
ALLEGATO 31 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	160
ALLEGATO 32 – Questioni tra privati.	164

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*⁴¹

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁴²

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴³;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁴⁴;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁴⁵.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

⁴¹ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴² Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴³ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁴ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁴⁶.

⁴⁶ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁴⁷.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁴⁸.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale⁴⁹.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione⁵⁰.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

⁴⁷ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁸ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta⁵¹.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale⁵².

⁵¹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato⁵³.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali⁵⁴.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*⁵⁵

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

⁵³ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁴ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁵ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁵⁶;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁵⁷.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

⁵⁶ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁷ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁵⁸.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

⁵⁸ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica⁵⁹.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può⁶⁰:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

⁵⁹ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶⁰ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato⁶¹.

Non è ammessa la pena di morte⁶².

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale⁶³.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁶⁴.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge⁶⁵.

⁶¹ Vedi articolo 13, comma quarto.

⁶² Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel Codice penale militare di guerra» (Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994, n. 250).

⁶³ Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57).

⁶⁴ *Idem*.

⁶⁵ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata⁶⁶.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo⁶⁷.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore⁶⁸.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita⁶⁹.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{70, 71}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici⁷².

⁶⁶ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300).

⁶⁷ *Idem*.

⁶⁸ *Idem*.

⁶⁹ *Idem*.

⁷⁰ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁷¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1997, n. 212 (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1997, n. 28 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena

⁷² Comma così sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia⁷³.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*⁷⁴.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto⁷⁵.

*Omissis*⁷⁶.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

⁷³ La Corte costituzionale, con sentenza 11 – 19 dicembre 2012, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 51, Edizione Straordinaria, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione

⁷⁴ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

⁷⁵ Comma sostituito dall'articolo 4, legge 10 ottobre 1986, n. 663 e, successivamente, così modificato dall'articolo 16, comma 2, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e dall'articolo 3, comma 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

⁷⁶ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁷⁷;
- l-ter) i membri del Parlamento europeo⁷⁸.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁷⁹.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

⁷⁷ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

⁷⁸ Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

⁷⁹ Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale⁸⁰.

Il Garante Nazionale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, con funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Tale figura discende da quella dell'Ombudsman, prevista per la prima volta dalla *Regerisform* (legge costituzionale) svedese del 6 giugno 1809, con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali. Negli anni sono nati ombudsman specialistici, in ambienti e situazioni in cui la posizione della persona è particolarmente vulnerabile nel rapporto con l'autorità statale.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica.

Nell'Ordinamento italiano il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (articolo 7) convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Con il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, si è definito il Regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. Il quadro dei riferimenti normativi del Garante nazionale è completato dalla direttiva U.E. n. 115 del 2008 - *Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (articolo 8, comma 6), e dal *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 (articoli 20 e 21)

Il Garante nazionale:

- *vigila*, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- *visita*, senza di autorizzazione, gli Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli Istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- *richiede* alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta

⁸⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_21_2.page, aggiornata all'8 novembre 2017.

giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

- *verifica* il rispetto degli adempimenti normativi connessi alla tutela dei diritti nei centri di identificazione e di espulsione nei cui locali accede senza restrizione alcuna;
- *formula* specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'Amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- *trasmette* annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia;
- *monitora* le procedure relative ai rimpatri forzati rientrando nel sistema previsto dall'articolo 8, comma 6 della direttiva U.E. n. 115 del 2008.

Il Garante nazionale e la rete dei garanti territoriali

L'Italia ha designato il Garante nazionale come organismo di monitoraggio indipendente (NPM), previsto dal *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*.

Il Garante, agendo come NPM, coordina la rete dei Garanti territoriali per promuovere il monitoraggio della privazione della libertà e il dialogo istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette.

Il collegio del Garante nazionale è costituito dal presidente Mauro Palma e dalle componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi.

La sede è a Roma in via S. Francesco di Sales, 34.

ALLEGATO 4 – Stati generali dell’Esecuzione penale.

Tavolo 5 – Minorenni autori di reato

Estratto della relazione⁸¹

Armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile:

- a) Proposta di garantire un’autonoma regolamentazione alla mediazione nell’ambito del processo di cognizione;
- b) Proposta di elaborare una normativa diretta a costituire, all’interno di ogni tribunale per i minorenni, un apposito ufficio per le vittime del reato oppure finalizzata a consentire, sempre a favore della vittima, una sorta di “accompagnamento informato” a cura dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia.

Individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo – Si propone di introdurre una sanzione analoga a quella prevista nel d.d.l. n. 1352 (Mattesini e altri), il cui art. 20 è dedicato alle «Sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità».

Punto del progetto di legge delega dove viene sancita l’incompatibilità dei giudici della cognizione ad emettere decisioni riservate alla magistratura di sorveglianza – Si propone di sopprimere tale previsione.

Punto del progetto di legge-delega relativo all’organizzazione degli Istituti penali per minorenni:

- a) Si propone una rigorosa formulazione del principio di territorialità dell’esecuzione della pena, che deve potere essere derogato solo previa autorizzazione del giudice;
- b) Si propone che il legislatore ricorra ad un parametro numerico per stabilire la ridotta capienza degli Istituti penali minorili (non più di 10/15 posti).

Punti del progetto di legge delega concernenti le misure alternative alla detenzione – Si propone sia l’eliminazione dei requisiti di carattere temporale, la cui mancata osservanza determina l’inammissibilità della richiesta del condannato, sia la rimozione di tutti gli automatismi previsti dalla legge n. 354/1975, che precludono ai giudici di sorveglianza di entrare nel merito della richiesta.

⁸¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_5.page?previousPage=mg_2_19_1, aggiornata al 5 febbraio 2016.

Punto del progetto di legge delega relativo al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno:

- a) Si propone che venga introdotto dal legislatore un nuovo tipo di permesso trattamentale, che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'art. 30-ter Ordinamento penitenziario e che possa essere fruito dal condannato anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;
- b) Si propone che il legislatore predisponga una normativa che garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili, introducendo nel contempo la regola secondo cui i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo col detenuto.

Regime carcerario e regolamentazione dell'apparato disciplinare – Si propone che il legislatore tenga presenti i seguenti criteri:

- a) Riservare le sanzioni disciplinari a condotte oggettivamente gravi ed introdurre sanzioni ispirate ad un modello di tipo educativo;
- b) Stabilire che la contestazione dell'addebito sia tempestiva e che venga formulata tenendo conto della madre lingua e del livello culturale dell'incolpato;
- c) Prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori; d) prevedere che il controllo del magistrato riguardo alla sanzione inflitta possa riguardare anche il merito.

La previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile – Si propone che il legislatore si adoperi per garantire l'operatività della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile, ricollegando al suo felice esito un'anticipazione dei tempi di accesso alle misure extramurarie.

Trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata:

- a) si propone di introdurre una previsione legislativa che autorizzi a disattendere il principio di territorialità dell'esecuzione della pena;
- b) si propone che venga legislativamente prevista una osservazione approfondita della personalità, caratterizzata dalla presenza nell'équipe di specialisti in grado di fornire sostegno psicologico e di facilitare l'elaborazione di nuovi modelli esistenziali.

ALLEGATO 5 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁸².

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

La *Carta* è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la *Carta* è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di Polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

⁸² Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'Ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli Istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "*sopravitto*") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta dei servizi sanitari* per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di Polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli Ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli Istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli Istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad Istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio Esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcoolodipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli Istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della Giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di Istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della Polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'articolo 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (articoli 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (articoli 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (articolo 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (articolo 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’Assistente sociale del Comune o della A.S.L.), che fa capo agli Uffici Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (articolo 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'articolo 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (articoli 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (articolo 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (articolo 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (articoli 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli Istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter decreto legge 22.12.2011, n. 211 (convertito dalla legge 17.2.2012, n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 62, legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nel linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli articoli 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli articoli 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (articoli 679 e 680 Codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (articoli 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Articolo 34 OP e articolo 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (articolo 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (articolo 660, 3° comma, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (articolo 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (articoli 178 e seguenti c.p. e articolo 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (articolo 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (articolo 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (articolo 146 c.p. e articolo 684 c.p.p.) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il Comandante, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti della Polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di Polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli Assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli Assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il Cappellano ed i Ministri di culto;
- lo Psicologo, lo Psichiatra, il Responsabile dell'area sanitaria, i Medici e gli Infermieri;
- il Responsabile dell'area amministrativo-contabile e i Contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravvitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

L'U.E.P.E. (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli Istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd legge Gozzini) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd legge Simeone-Saraceni) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd legge ex Cirielli) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con d.p.r. n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con d.p.r. n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 6 – Carcere e *probation*⁸³.

L'Ordinamento penitenziario vigente, introdotto con la legge di riforma del 26 luglio 1975, n. 354 e innovato con successivi interventi normativi, prevede diverse modalità di esecuzione della pena, dalla privazione totale della libertà a limitazioni parziali di essa.

Il sistema è articolato e complesso e comprende il carcere e l'area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come *probation*.

CARCERE⁸⁴.

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere si è affermata nel XIX secolo ed è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità.

La nostra *Costituzione* con l'articolo 27, comma 3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur non rinnegandola, la funzione punitivo-retributiva della pena, per cui il reo ha un debito con la società determinato dalla violazione della legge, che deve essere pagato.

All'Amministrazione penitenziaria è assegnato il mandato istituzionale di promuovere interventi “*che devono tendere al reinserimento sociale*” (articolo 1, della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “*un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale*” (articolo 1, comma 2, regolamento di esecuzione, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Il complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di *trattamento rieducativo*.

In questa area informativa si trovano schede sulle attività praticate negli Istituti penitenziari che costituiscono “*elementi del trattamento*” individuati dall'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario. Informazioni sui i diritti che condannati e internati conservano durante la privazione della libertà e gli strumenti di tutela.

Le misure di sicurezza detentive non sono pene, ma sanzioni che comunque richiedono la limitazione della libertà e perciò sono applicate in Istituti che rientrano nel sistema penitenziario.

Osservazione e trattamento⁸⁵.

Nel sistema penitenziario nato dalla riforma del 1975 l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati, mediante la rimozione delle cause di disadattamento sociale ritenute alla base della devianza criminale, secondo la definizione dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).

L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione) dall'équipe di osservazione,

⁸³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page, aggiornata al 20 luglio 2017.

⁸⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.page, aggiornata al 24 agosto 2017.

⁸⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page, aggiornata al 13 aprile 2017.

composta da personale dipendente dell'Amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria) e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Istituto.

L'articolo 27 del Regolamento di esecuzione precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione comprendente:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di cosiddetta revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e proseguita nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

L'équipe di osservazione, formata dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli Operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Dall'équipe di osservazione, si distingue il Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.), definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative. Rispetto all'équipe, il G.O.T. è un "gruppo allargato" di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore (ora "funzionario pedagogico"), tutti coloro che (oltre ai componenti dell'équipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.).

Il G.O.T. si riunisce periodicamente – sempre coordinato dal responsabile dell'area educativa – sia prima che dopo l'osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto.

Scrittura e lettura in carcere⁸⁶.

Scrittura in carcere.

Tra le attività culturali organizzate all'interno degli Istituti penitenziari la scrittura nelle sue varie forme ha assunto negli ultimi anni il rilievo di efficace strumento di supporto per la crescita personale e il reinserimento sociale delle persone in stato di reclusione.

Negli Istituti sono diffuse iniziative di scrittura in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura per il teatro ed il settore audiovisivo e/o di forme di comunicazione finalizzate all'informazione (giornali, siti internet, trasmissioni radiotelevisive).

Biblioteche penitenziarie.

⁸⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_2.page, aggiornata al 18 aprile 2017.

Gli articoli 12 e 19 della legge 354/1975 prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; mentre, l'articolo 21 del regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 dispone che la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l'attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici.

Il ruolo della biblioteca all'interno dell'Istituto penitenziario trova espressione negli ambiti culturali e formativi, settori nei quali la biblioteca può e deve assumere un ruolo propulsivo, soprattutto per creare occasioni di incontro e di relazione per i soggetti che si trovano momentaneamente a vivere un periodo di separazione dalla società e dal mondo "libero".

In quest'ottica, il ruolo della biblioteca è andato incontro ad una crescente complessità che ne ha esteso le funzioni ed i campi di intervento, soprattutto per quel che concerne le azioni di contrasto agli analfabetismi di ritorno, alle cause di emarginazione connesse al fenomeno migratorio, agli interventi di contrasto verso le nuove forme di marginalità sociale ed economica.

In data 11 aprile 2013 è stato siglato un protocollo d'intesa (ora in corso di rinnovo) per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani, in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.) e con gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni), il cui scopo è stato quello sia di fornire una cornice di riferimento per tutti coloro che intervengono nel funzionamento dei servizi bibliotecari carcerari sia di fungere da modello per eventuali accordi in sede territoriale.

Giornali dal carcere.

Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli Istituti penitenziari. Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti che operano come volontari all'interno e all'esterno delle strutture e che, attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi del mestiere. In molti Istituti l'attività redazionale si svolge in locali dedicati nei quali i detenuti si incontrano per discutere della stesura e della definizione del giornale. Diversi periodici, vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

(L'elenco è solo indicativo e non esaurisce tutte le pubblicazioni realizzate negli Istituti, alcune delle quali hanno una diffusione solo interna o limitata nel tempo).

Nome del giornale	Chi lo produce o dove si produce
Albatros	Istituto Penale Minorile di <i>Torino</i>
Altra chiave news	Casa di reclusione di <i>Fermo</i>
Altrove	Casa di reclusione di <i>Alessandria</i>
Area di servizio	Carcere e territorio di <i>Genova</i>
Bollettino	Associazione Liberarsi

Bollettino	Osservatorio Calamandrana
Buona condotta	Casa circondariale di <i>Modena</i>
Carte Bollate	Casa di reclusione di <i>Milano Bollate</i>
Da quale pulpito	Casa circondariale di <i>Benevento</i>
Dignitas, percorsi di carcere e giustizia	Sesta Opera San Fedele
Espressioni	Casa circondariale di <i>Lucca</i>
Facce e Maschere	Progetto Ekotonos <i>Milano San Vittore</i>
Frammenti	Carcere di <i>Napoli Secondigliano</i>
Fuori riga	Casa circondariale di <i>Ancona</i>
Gutenberg	Casa circondariale di <i>Firenze Sollicciano</i>
Il Due (periodico <i>online</i>)	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Il Panneggio	Casa circondariale di <i>Firenze Sollicciano</i>
L'impronta	Casa circondariale di <i>Venezia</i>
Il Ponte	Casa circondariale di <i>Massa</i>
Il miglio rosso	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Io e Caino	Casa circondariale di <i>Ascoli Piceno</i>
Kasanzababbà	Casa circondariale di <i>Pisa</i>
La Gazza ladra	Casa circondariale di <i>Novara</i>
La Grande Promessa	Casa di reclusione di <i>Porto Azzurro</i>
La Rondine	Casa di reclusione di <i>Fossano</i>
La Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
L'Alba	Casa circondariale di <i>Ivrea</i>
L'Eco di Gorizia	Carcere di <i>Gorizia</i>
Liberamente	Carcere Pagliarelli di <i>Palermo</i>
L'oblò	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Mai dire mai	Bollettino per l'abolizione dell'ergastolo
Mezzo Busto	Carcere di <i>Busto Arsizio</i>
Micro Cosmo	Casa circondariale di <i>Verona</i>

Mondo a quadretti	Casa di reclusione di <i>Fossombrone</i>
Non solo chiacchiere	Associazione Il Gruppo Libero
Nuovo Effatà	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Reggio Emilia</i>
9m2news	Casa circondariale di <i>Varese</i>
Orizzonti	Casa circondariale di <i>Agrigento</i>
Orti Oricellari 18	Istituto penale minorile Meucci di <i>Firenze</i>
Pagine speciali ⁸⁷	Casa circondariale di <i>Aosta</i>
Penna libera tutti	Casa circondariale di <i>Pesaro</i>
Piano di fuga	Casa circondariale di <i>Lecce</i>
Prospettiva Esse	Casa circondariale di <i>Rovigo</i>
Ristretti Orizzonti	Casa di reclusione <i>Padova</i> Carcere femminile della Giudecca <i>Venezia</i>
Roma Dentro	Detenuti delle carceri di <i>Roma</i>
Salute in Grata (periodico sulla salute)	Casa di reclusione <i>Milano Bollate</i>
Senza Sbarre	Bollettino su figli e genitori, carcere, territorio
Sosta Forzata	Casa circondariale di <i>Piacenza</i>
Spiragli	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Montelupo Fiorentino</i>
33,3	Ospedale Psichiatrico Giudiziario di <i>Napoli</i>
Uomini liberi	Casa circondariale di <i>Lodi</i>
Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
Voci di dentro	Casa circondariale di <i>Chieti</i>
Zona 508	Istituti Penitenziari di <i>Brescia</i>

Attività ricreative e sport⁸⁸.

Le attività di tipo ludico-ricreativo e sportivo sono valorizzate dall'Ordinamento penitenziario (legge 354/75) che le inserisce tra gli elementi del trattamento (articolo 15), in quanto utili a favorire aggregazione e approcci relazionali positivi oltre a concedere, ove possibile, margini di autonomia nella loro organizzazione ai detenuti. L'articolo 59 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000)

⁸⁷ Dato non presente nel sito del Ministero della Giustizia, aggiunto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

⁸⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.page, aggiornata al 26 aprile 2017.

inoltre richiede una programmazione delle attività culturali, ricreative e sportive in grado di “*favorire possibilità di espressioni differenziate*”.

La pratica sportiva all'interno degli Istituti penitenziari svolge un significativo ruolo volto a promuovere la valorizzazione della corporeità e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo al tempo stesso forme di aggregazione sociale e di positivi modelli relazionali di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento.

I programmi sportivi – finalizzati ad attivare nelle strutture penitenziarie percorsi di pratica sportiva e formativa mirante al coinvolgimento della popolazione detenuta – sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività tra i quali CONI, UISP, US Acli, CSI e AICS.

Teatro in carcere⁸⁹.

All'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso il teatro in carcere – già presente in alcuni Istituti con attività amatoriali o tradizionali – assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano nel tempo. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima.

Le prime esperienze⁹⁰ risentono in parte della drammaturgia del *The San Quentin Drama Workshop*, fondato nel penitenziario californiano dall'ergastolano Rick Cluchey⁹¹, e di altre avanguardie, ma in Italia, grazie all'apporto di registi, attori, studiosi, intellettuali, conquistano nel tempo ricchezza, varietà culturale e identità proprie.

Il Teatro in carcere si configura oggi come una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscienti; l'esperienza del gruppo teatrale consente, infatti, di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione⁹².

In quest'ottica, i numerosi laboratori e attività in ambito teatrale costituiscono un patrimonio di base da valorizzare e dal quale partire per costruire percorsi che abbiano una dimensione artistica ma anche formativa, orientata a una spendibilità esterna in grado di coniugare le competenze artistiche con quelle tecnico/professionali, al fine di rendere il carcere non solo un istituto di pena ma anche un istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie in esso presenti vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo e non solo in senso contenitivo.

⁸⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page, aggiornata al 10 novembre 2017.

⁹⁰ Nel 1982 nasce nella Casa di reclusione di Rebibbia il *Teatro-Gruppo* (oggi *Compagnia stabile assai*), nel 1984 nel Carcere di San Vittore a Milano la *Compagnia Ticvin*, nel 1988 nell'Istituto di Volterra, *Il laboratorio La fortezza*.

⁹¹ Il 19 novembre 1957 la compagnia del *San Francisco Actors workshop* rappresentò davanti ai detenuti del carcere di San Quintino “*Aspettando Godot*” di Samuel Becket. Inaspettatamente l'opera riscosse un travolgente successo da parte degli spettatori che riconobbero nell'attesa dei protagonisti, l'insensatezza della propria condizione di reclusi. Poco dopo l'ergastolano Rick Cluchey, con la collaborazione dell'attore Alan Mendell e del regista Herbert Baum, fondò *The San Quentin Drama Workshop* e, ottenuta la grazia per meriti artistici, ne divenne in tutto il mondo testimone e interprete.

⁹² Per approfondimenti su efficacia della pratica teatrale anche in termini di riduzione della recidiva, vedi lavori Stati generali dell'esecuzione penale, Tavolo 9 – Istruzione, cultura e sport.

Ormai da molti anni, grazie alla continuità di alcune sue esperienze e alla qualità artistica delle sue opere e dei suoi interpreti, il Teatro in Carcere è entrato a far parte integrante della storia del teatro civile italiano.

Così, ad esempio, le metodologie e le opere di Armando Punzo con la *Compagnia della Fortezza* di Volterra e di Fabio Cavalli e Laura Andreini con le *Compagnie del Teatro Libero di Rebibbia*, sono apprezzate e studiate a livello internazionale

Nel 2012, con “*Cesare deve morire*” dei fratelli Taviani (*Orso d’Oro* al Festival del Cinema di Berlino), il pubblico di tutto il mondo scopre la realtà italiana del teatro in carcere e, su quell’onda, si moltiplica la spinta a socchiudere le porte delle carceri all’arte, al teatro, al cinema, agli eventi culturali aperti alla società.

Alcune strutture, come l’Auditorium della Casa circondariale Nuovo Complesso arrivano ad ospitare oltre 10.000 spettatori in un anno. Rebibbia è oggi sede ufficiale distaccata della Festa del Cinema di Roma e centro di produzione di eventi teatrali in *live streaming HD*, con la *partnership* dei principali teatri italiani pubblici e privati.

L’Amministrazione penitenziaria – nel corso degli anni – ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione⁹³, avviato forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il protocollo d’intesa siglato nel 2013 con il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, esteso nel luglio 2014 all’Università di Roma Tre e rinnovato per un nuovo triennio il 24 marzo 2016 con l’obiettivo di promuovere in modo più organico attività di studio, ricerca e coordinamento per il teatro in carcere e ricondurre a sistema “non solo le esperienze teatrali, ma anche, le altrettanto diffuse buone prassi cinematografiche, culturali e artistiche...”⁹⁴.

Su iniziativa del Coordinamento Nazionale dal 2014 e del *Teatro Ænigma*, ogni anno, il 27 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro (*World Theatre Day*), indetta dall’Istituto Internazionale del Teatro presso la sede UNESCO di Parigi⁹⁵.

In *partnership* con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Coordinamento organizza inoltre annualmente, la Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere “*Destini Incrociati*” che consente un dialogo aperto tra decine di operatori ed esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale.

Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere:

1. Accademia della Follia – Gorizia e Trieste;
2. Agita Teatro Associazione Nazionale (Ivana Conte, Patrizia Mazzoni, Salvatore Guadagnuolo);

⁹³ Nel biennio 2006/2008 la Direzione Generale Detenuti e Trattamento Ufficio IV “Osservazione e Trattamento intramurale” ha promosso un Progetto speciale per il sostegno alla Scrittura, Memoria e Drammaturgia penitenziaria con la collaborazione della *Compagnia Teatro 91*, realizzando un concorso nazionale di scrittura creativa e drammaturgia penitenziaria riservato a detenuti nell’ambito del premio “*Annalisa Scafi per gli autori di Teatro Civile*”. Le opere vincitrici delle tre edizioni 2006, 2007 e 2008 del Premio sono state rappresentate al Festival “*I Solisti del Teatro*” nell’ambito delle iniziative dell’Estate Romana, e al Teatro Piccolo Eliseo, all’interno della normale programmazione.

⁹⁴ Altri protocolli d’intesa sono stati firmati dal D.A.P. con il *Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna* e la Regione Emilia Romagna (2011), con il *Teatro stabile del Veneto* e l’Associazione di promozione sociale “*Balamos*” (2013).

⁹⁵ Alcune esperienze hanno assunto una progettualità europea come il “*Socrates/Grundvig Teatro e carcere in Europa*” - promosso da Carte Blanche-Compagnia della Fortezza ed il progetto di ricerca “*TEATRODENTRO - Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio professionale*” finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma *GRUNDTVIG* e promosso da Michelina Capato Sartore della cooperativa *E.s.t.i.a. Teatro In Stabile*.

3. Alessandra Amicarelli – L’Aquila (Charleville Mezieres);
4. Alessio Traversi – Arci Livorno;
5. Appunti di viaggio – Rimini;
6. APS Interazioni Elementari - Firenze (Claudio Suzzi);
7. Arci Livorno (Francesca Ricci);
8. Argomm teatro – Milano (Francesco Mazza);
9. Artestudio – Roma (Riccardo Vannuccini);
10. Associazione culturale Factory – Lecce (Paola Leone);
11. Associazione culturale Fierascena – Gorizia (Elisa Menon);
12. Associazione Empatheatre – San Gimignano e Lucca (Alessandro Bianchi);
13. Associazione per Anbake – Roma Rebibbia femminile (Francesca Tricarico);
14. Associazione Sobborghi – Siena;
15. Associazione Sted – Modena;
16. Associazione Volontari Carcere “Dialogo” – Porto Azzurro (Manola Scali);
17. Balamos – Venezia (Michalis Traitsis);
18. Carmela Cosentino e Piero Ristagno – Catania;
19. Carte Blanche e Compagnia della Fortezza – Volterra;
20. Cast – Torino (Claudio Montagna, Elisabetta Baro);
21. Centro Europeo Teatro e Carcere – Milano (Donatella Massimilla);
22. Centro studi “Enrico Maria Salerno” – Teatro La Ribalta – Castelnuovo di Porto (RM) (Fabio Cavalli, Laura Andreini Salerno);
23. Centro teatro internazionale – Firenze (Olga Melnik);
24. Cinzia Zanello – Padova (Elisa Menon);
25. Compagnia Opera Liquida – Opera Milano;
26. Compagnia Sangue Giusto – Civitavecchia (Ludovica Andò);
27. Compagnia Sine Nomine – Spoleto /Giorgio Flamini);
28. Compagnia stabile assai – Roma Casa di reclusione di Rebibbia (Antonio Turco);
29. Compagnia teatrale Petra – Potenza (Antonella Iallorezi);
30. Compagnia U.S.B. Uomini senza barriere – (Stefania Grossi e Annagiulia Brunati);
31. Cooperativa Dioniso – Officine Ouragan – Palermo;
32. Cooperativa Estia Teatro-in-stabile – Bollate a Milano;
33. Cooperativa Giolli – Reggio Emilia di Montachiarugolo (Roberto Mazzini);
34. Dario La Ferla – Siracusa;
35. Francesca Marchetti – Ancona Barcaglione;
36. Francesco Gigliotti – Firenze;
37. Giallo mare-minimal teatro – Empoli (Mariateresa Delogu e Vania Pucci);
38. Giulia Innocenti Malini – Brescia;
39. Gruppo della Trasgressione – Milano San Vittore;

40. I Liberanti – Lauro/Avellino;
41. I Naviganti – Cassino (FR);
42. Io ci provo – Lecce (Paola Leone);
43. King Kong studios – Latina, Civitavecchia, Viterbo, Paliano, Roma Regina Cœli (Maria Sandrelli);
44. Krill teatro – Firenze (Elisa Taddei);
45. La botte e il Cilindro – Sassari;
46. La città invisibile – Bologna;
47. Le mani parlanti – Parma (Corrado Vecchi);
48. Lollo Franco – Palermo;
49. Luigi Marangoni – Rovigo;
50. Maniphesta teatro – Napoli, Pozzuoli, Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere (Giorgia Palombi);
51. Marika Massara – Bari;
52. Massimo Altomare – Firenze;
53. MAST – Officina delle Arti – Roma Rebibbia femminile (Francesca Rotolo);
54. Muses – Roma (Daniele Cappelli);
55. Officine Ouragan – Palermo – Istituto penale minorile “Malaspina”;
56. Patrizia Spagnoli – Spoleto;
57. Petra Santilio – Matera;
58. Presi per caso – Roma;
59. Puntozero teatro – Milano (Giuseppe Scutella);
60. Salvatore Guadagnolo – Napoli;
61. Stefano Luca – Sondrio;
62. Stolker teatro – Torino (Gabriele Boccaccini);
63. Tam Teatro musica – Padova;
64. Teatri della diversità – Urbino;
65. TeatriIngestazione – Aversa, Napoli Poggioreale (Anna Gesualdi e Giovanni Trono);
66. Teatro 41 – Spoleto;
67. Teatro Ænigma – Pesaro, Ancona Montacuto (Vito Minoia, Romina Mascioli, Paolo Polverini);
68. Teatro dei Venti – Castelfranco Emilia (Stefano Tè);
69. Teatro dell’Ortica – Genova (Anna Solaro, Mirco Bonomi);
70. Teatro del Pratello – Bologna (Paolo Billi);
71. Teatro delle Nuvole – Chiavari (Franca Fioravanti);
72. TeatroInBolla – Milano Bollate (Salvatore Ladiana);
73. Teatro Incontro – Vigevano (Mimmo Sorrentino);
74. Teatro Kismet – Bari (Lello Tedeschi);
75. Teatro Metropopolare – Prato (Livia Gionfrida);

76. Teatro Necessario – Genova (Sandro Baldacci e Mirella Cannata);
77. Teatro Nucleo – Ferrara;
78. Teatro Popolare d'arte – Arezzo, Prato e Pistoia (Gianfranco Pedullà);
79. Teatro Popolare d'arte – Firenze/Prato;
80. Valentina Venturini – Università Roma Tre;
81. Valeria Ottolenghi – Parma;
82. Vito Alfarano – Brindisi;
83. Voci Erranti – Saluzzo (Grazia Isoardi).

Misure di sicurezza detentive⁹⁶.

Le misure di sicurezza sono sanzioni che si applicano nei confronti di autori di reato considerati socialmente pericolosi allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Si distinguono dalla pena in quanto:

- scaturiscono da un giudizio di pericolosità e non di responsabilità – infatti si applicano anche ad autori di reato non imputabili – e di probabilità di recidiva futura;
- non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo.

Queste misure erano caratterizzate dall'indeterminatezza del loro termine in quanto legate alla prognosi di pericolosità, ma la legge 30 maggio 2014, n. 81, ha introdotto in proposito un'importante modifica stabilendo che “*Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima*”.

Le misure di sicurezza possono essere personali, detentive e non detentive, e patrimoniali. Le misure personali detentive per adulti sono l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Misure di sicurezza personali detentive.

Esecuzione in colonia agricola o casa di lavoro (art. 216 c.p.).

Prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. La durata minima è di *un anno*, di *due* per i delinquenti abituali, di *tre* per i professionali, di *quattro* per i delinquenti per tendenza. La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si basa sul tipo di attività che vi si svolge in via prevalente, agricola nella prima, di carattere industriale o artigianale nella seconda. Le misure sono comunque intercambiabili e pertanto nel corso dell'esecuzione l'assegnazione all'una o all'altra può essere modificata.

Esecuzione in case di cura e custodia (art. 219 c.p.).

Dal 1° aprile 2015, l'esecuzione nelle case di cura e custodia è sostituita dall'esecuzione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.), come previsto dall'articolo 3-ter – Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel decreto legge 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

⁹⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.page, aggiornata all'8 aprile 2015.

È una misura stabilita per gli autori di delitto non colposo, condannati ad una pena diminuita a causa dell'infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. La durata minima varia da sei mesi e tre anni e viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. In casi particolari, è possibile ordinare il ricovero prima dell'esecuzione della pena, per evitare che l'immediata esecuzione di questa possa aggravare le condizioni di infermità psichica del condannato.

Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Dal 1° aprile 2015, l'esecuzione nelle case di cura e custodia è sostituita dall'esecuzione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.), come previsto dall'articolo 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel decreto legge 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Questa misura di sicurezza è destinata a:

- persone non imputabili a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo, che siano socialmente pericolosi;
- persone sottoposte ad altra misura di sicurezza detentiva colpite da un'infermità psichica tale da richiedere il ricovero.

La durata minima è determinata in base alla gravità della pena astrattamente prevista per il reato commesso per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento per salvo che si tratti di contravvenzioni o di reati per i quali legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero in O.P.G. è di dieci anni se per il fatto la legge prevede la pena dell'ergastolo, di cinque se la pena stabilita è della reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 10 anni.

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari strutture che a metà degli anni '70 hanno sostituito i manicomi criminali, dovranno cessare di esistere il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81. Già sull'articolo 222 del Codice penale si era più volte espressa la Corte costituzionale. Di particolare rilievo la sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non “*non consente al giudice di adottare*”, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, “*una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale*”.

Il percorso di superamento di queste strutture è stato avviato dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata.

Nel 2011, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha disposto all'articolo 3-ter la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Il tempo richiesto dalla realizzazione da parte di regioni di completare gli interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari hanno comportato due rinvii, l'ultimo dei quali, improrogabilmente stabilito dalla legge n. 81/2014 al 31 marzo 2015.

Cosa cambia.

- Il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell'infermo di mente anche in via provvisoria, una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia;
- si ricorre alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia solo se le altre misure non sono adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale del reo e sono applicate in strutture di esclusiva gestione sanitaria;
- la pericolosità sociale va accertata in base alle qualità soggettive della persona e non in base alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art. 133 2c n. 4 c.p.);
- e misure di sicurezza del ricovero in O.p.g. e dell'assegnazione a casa di cura e custodia saranno eseguite presso strutture residenziali socio-sanitarie denominate *Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza* (R.E.M.S.).

Sotto il monitoraggio dell'Organismo di coordinamento istituito presso il Ministero della Salute quasi tutte le regioni hanno individuato e allestito le strutture che saranno disponibili entro il termine previsto: sono strutture definitive o in alcuni casi provvisorie, predisposte per garantire il rispetto della scadenza fissata dalla legge. Sarà il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, con le Regioni e con le Province autonome, a provvedere ai trasferimenti presso le R.E.M.S. dei soggetti destinatari delle misure di sicurezza.

Istruzione e formazione⁹⁷.

La costruzione di percorsi di crescita culturale e professionale durante il periodo della detenzione rappresenta un fondamentale strumento di promozione della personalità del condannato nell'ottica del reinserimento sociale.

Negli Istituti penitenziari sono organizzati corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale e sono agevolati gli studi universitari (articolo 19, legge 354/1975 e articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Corsi di istruzione.

Con il Decreto interministeriale 12 marzo 2015 "*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti*" sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, a norma dell'articolo 11, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", che ha introdotto importanti cambiamenti nell'assetto organizzativo e didattico.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico vede nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti una tipologia di istituzione scolastica che realizza i percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica (Percorsi di primo livello) e – mediante specifici accordi con le istituzioni scolastiche di secondo grado – i percorsi di istruzione secondaria (Percorsi di secondo livello).

⁹⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page, aggiornata al 26 aprile 2017.

Nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili i CPIA possono, inoltre, ampliare l'offerta formativa mediante accordi con le Regioni, gli Enti locali ed i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni.

I *Percorsi di istruzione di primo livello* sono articolati in due periodi didattici e finalizzati:

- al conseguimento, al termine del primo periodo didattico, titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media inferiore);
- al conseguimento, al termine del secondo periodo didattico, della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione ex decreto ministeriale 139/07 relative alle attività ed agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici (biennio dei citati corsi di scuola media superiore).

Per l'utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo.

I Percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica e sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ed artistica, collegate ai CPIA mediante specifici accordi.

I *Percorsi di secondo livello* sono articolati in tre periodi didattici:

- primo periodo didattico finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- secondo periodo didattico finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma di liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

La cifra innovativa del nuovo sistema è la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze acquisite.

Il nuovo sistema prevede – infatti – che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo tale da consentire la personalizzazione dell'iter formativo in base ad un Patto formativo individuale, la cui definizione spetta alla Commissione dei docenti.

Per quel che concerne lo specifico ambito penitenziario, le citate Linee Guida definiscono i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena “elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del detenuto” prevedendo particolari indicazioni volte a valorizzare la specificità dei percorsi di istruzione all'interno degli istituti penitenziari.

Corsi di formazione professionale.

Sono organizzati a seguito di accordi con le Regioni, gli Enti locali competenti e le Agenzie formative accreditate dalle Regioni, in base alle esigenze della popolazione detenuta ed alle richieste del mercato del lavoro.

Le Direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Studi universitari e Poli Penitenziari.

Il regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari. L'articolo 44 prevede che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, a camere e reparti adeguati e siano resi per loro disponibili appositi locali comuni. I detenuti possono inoltre essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari.

L'Amministrazione penitenziaria ha istituito poli universitari in diversi Istituti nel territorio nazionale, grazie alle convenzioni stipulate con quegli Atenei che si sono dimostrati sensibili alla crescita culturale dei soggetti reclusi.

Il regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio e/o di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti didattici.

Nell'ottica di offrire maggiori opportunità di intraprendere studi di livello accademico, si sono istituiti in molte Regioni i Poli universitari penitenziari.

Queste esperienze sono state realizzate grazie a protocolli d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e/o i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (P.R.A.P.) e le diverse sedi universitarie del territorio.

Poli universitari penitenziari o – comunque – accordi volti a favorire il compimento degli studi universitari sono oggi presenti in: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Triveneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, Marche, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia.

Lavoro in carcere⁹⁸.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

L'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli Istituti penitenziari.

- È *obbligatorio* per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli Istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con Aziende pubbliche o con Aziende private convenzionate e con l'Ente Regione al fine di organizzare negli Istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale.

L'organizzazione di attività lavorative rappresenta, quindi, un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria.

- *Non ha carattere afflittivo*. Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle Regole minime O.N.U. ed è confermato dall'articolo 26,1 delle

⁹⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page, aggiornata al 7 dicembre 2017.

Regole penitenziarie europee – adottate con la Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.

- *È remunerato.* Il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (articolo 20, comma 2, Ordinamento penitenziario, articolo 76 Regole minime O.N.U e articolo 77 Regole penitenziarie europee).

L'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera: per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (articolo 20 Ordinamento penitenziario, articolo 72 Regole minime O.N.U. e dall'articolo 73 delle Regole penitenziarie europee).

La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come *mercede*: l'articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che *“Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”*.

Lavoro penitenziario intramurario.

1 – Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria

La sua organizzazione e gestione è riservata dall'art. 47 regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) alle Direzioni degli Istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei Provveditorati.

Sono:

- le *lavorazioni per commesse dell'Amministrazione stessa*, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli Istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri.
- i *lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli* che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani.
- i *lavori domestici* cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'Istituto, tra cui:
 - i *servizi d'Istituto* – attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri;
 - i *servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati* (M.O.F.), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini;
 - alcune mansioni retribuite dall'Amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario, tra cui:
 - lo *scrivano*, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli;
 - l'*assistente alla persona*, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente;
 - l'*addetto alle pulizie*;
 - l'*addetto alla distribuzione pasti*;
 - il *piantone*, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente.

2 – Lavoro alle dipendenze di terzi.

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da *cooperative sociali* in locali concessi in comodato dalle direzioni (articolo 47 Regolamento di esecuzione). I rapporti tra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le Direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo di eventuali assegni familiari.

L'articolo 47 del Regolamento di esecuzione consente di stipulare convenzioni con *cooperative sociali* anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta *Legge Smuraglia*, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle *cooperative sociali*, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, delle "*persone detenute o internate negli Istituti penitenziari*".

La legge ha inoltre esteso il sistema di *sgravi contributivi e fiscali*, già previsto in favore delle Cooperative sociali, alle Aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Lavoro esterno al carcere.

L'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario è uno strumento che consente ampia operatività:

- possono essere ammessi al lavoro all'esterno condannati, internati ed imputati sin dall'inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa, comma 1;
- frequentare corsi di formazione professionale, comma 4-bis;
- prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013;
- prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi*, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.

La norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disciplina generale di riferimento del *lavoro di pubblica utilità*, di cui all'articolo 54 del D.lgs. 274/2000. Tuttavia il lavoro di pubblica utilità ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria. Di recente sono stati sottoscritti protocolli tra il Ministero della Giustizia, l'A.N.C.I. e alcuni Tribunali di Sorveglianza per favorire l'applicazione dell'articolo 21, comma 4-ter.

Limiti per l'ammissione al lavoro all'esterno.

I condannati per reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, possono essere assegnati al lavoro all'esterno, solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena o comunque di non più di cinque anni.

Gli ergastolani vi possono essere ammessi dopo almeno dieci anni di pena.

Non possono essere assegnati al lavoro all'esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis c.p.) e per reati commessi per favorire le attività di stampo mafioso.

Procedura per l'ammissione.

Il lavoro all'esterno è proposto dal direttore dell'Istituto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannati o internati. È proposto dal direttore dell'Istituto previa approvazione dell'autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Le disposizioni previste dall'articolo 21 possono essere applicate per l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci (articolo 21-bis) e per consentire visite al minore infermo (articolo 21-ter).

Religioni⁹⁹.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di "istruirsi" nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del *culto cattolico* e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di *altre religioni* hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle leggi.

L'articolo 58 del Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000) stabilisce che le direzioni devono avvalersi dei ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge oppure indicati dal Ministero dell'Interno. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato in base all'articolo 17 Ordinamento penitenziario in quanto queste figure possono essere ricomprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo "lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera".

Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di *ministri di culto islamici* le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto nonché della moschea o della comunità di appartenenza alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'Interno per l'acquisizione di parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere.

La procedura prevede l'invio alla Direzione generale detenuti e trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell'articolo 17 Ordinamento penitenziario.

Il 2 novembre 2015 è stato firmato un protocollo d'intesa fra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia che ha avviato una sperimentazione in alcuni Istituti con l'obiettivo di "migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere fornendo un valido sostegno religioso e morale ai detenuti attraverso l'accesso negli Istituti di pena di persone adeguatamente preparate".

Dei quarantasette *Imam* presenti negli Istituti penitenziari dieci sono stati autorizzati in base a tale protocollo d'intesa.

⁹⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5_page, aggiornata al 29 novembre 2016.

Ministeri di culto presenti negli Istituti penitenziari italiani:

(dati aggiornati al 31 ottobre 2016 forniti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del D.A.P.)

I ministri di culto autorizzati ad accedere agli Istituti penitenziari sono complessivamente 1.377 così divisi:

► *Culti che hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Assemblee di Dio in Italia - 185
- Chiesa cristiana avventista del 7° giorno - 104
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni - 81
- Chiesa evangelica luterana in Italia - 21
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia - 34
- Unione buddhista italiana - 10
- Unione comunità ebraiche italiane - 31
- Unione cristiana evangelica battista d'Italia - 73
- Tavola valdese - 77
- Varie chiese evangeliche - 83

► *Culti che non hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Altre chiese cristiano-ortodosse - 23
- Altri buddisti - 2
- Islamici - 47
- Testimoni di Geova – 494.

Diritti dei detenuti¹⁰⁰.

- Diritto alle relazioni familiari ed affettive
- Diritto alla salute
- Diritto allo studio
- Diritto al culto

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce “*i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità*”.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa e in particolare nelle Regole

¹⁰⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page, aggiornata al 21 agosto 2017.

penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell’Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio.

Diritto alle relazioni familiari ed affettive.

In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, l’Ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive anche in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L’articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l’articolo 28 afferma che *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall’articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell’Istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l’Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Numerosi gli interventi in sede europea a tutela di questo diritto: dalle Regole penitenziarie europee che raccomandano di *“mantenere e sviluppare”* i legami familiari (articolo 24, comma 4) alle Regole di Bangkok, adottate il 21 dicembre 2010 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per il trattamento delle donne autrici di reati, che riconoscono il ruolo centrale di entrambi i genitori nella vita del bambino.

Diritto alla salute.

Il diritto alla salute, intesa *“equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive”* secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all’articolo 32: *“La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”*.

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall’articolo 11 della legge 354/1975 sull’Ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in Istituto;
- la collaborazione dell’Amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d’intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia anche dopo l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), è restata di competenza del Ministero della Giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell’assistenza sanitaria in carcere.

La fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, è stata introdotta dall'articolo 5 della legge 419/1998 che ha previsto il trasferimento dal Ministero della Giustizia al S.S.N. di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali riguardanti la sanità penitenziaria.

Dal 1/1/2000, su disposizione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono transitate al S.S.N. le funzioni relative alla tossicodipendenza mentre per le altre è iniziato un periodo di sperimentazione in alcune Regioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2008 ha confermato definitivamente il passaggio per le Regioni a statuto ordinario.

L'Amministrazione penitenziaria conserva comunque l'obbligo di tutelare la salute di ogni persona ad essa affidata in quanto privata della libertà, nonché funzioni organizzative e di "garante" della qualità del servizio sanitario. Il Comitato nazionale di Bioetica e la Commissione di studio istituita nell'agosto 2013 presso il Ministero della Giustizia forniscono indicazioni per l'elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria.

Per garantire l'attuazione concreta del transito, con atto n. 81/CU del 31.7.2008, nell'ambito della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il Tavolo di consultazione permanente, previsto nell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2008, che ha il compito di verificare l'attuazione del transito della medicina penitenziaria alle Regioni sull'intero territorio nazionale e di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Diritto allo studio.

L'istruzione viene definita e trattata dall'Ordinamento penitenziario e dal Regolamento di esecuzione come "*elemento del trattamento*" cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (articolo 15 Ordinamento penitenziario) e non come diritto. In realtà, l'articolo 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: "*La scuola è aperta a tutti*", riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli Istituti di pena la formazione culturale è curata "*mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo*".

Diritto al culto.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di "*istruirsi*" nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle leggi.

PROBATION IN EUROPA E IN ITALIA¹⁰¹.***Definizione, storia e diffusione.***

La *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e imposte ad un autore di reato, come indicato in:

- *Recommandation CM/Rec(2010)1*;
- *Recommandation CM/Rec(92)16*.

La *Probation* comprende inoltre una serie di attività ed interventi, tra cui controllo, consiglio e assistenza, volti al reinserimento sociale dell'autore di reato e a contribuire alla sicurezza pubblica. Tutte le amministrazioni occidentali incaricate di tale parte dell'esecuzione penale, compresa quella italiana, condividono tale definizione.

Il sistema *probation* nasce nel XIX secolo negli Stati Uniti e, in origine, consiste nella sospensione della pronuncia di una condanna a pena detentiva, ovvero in un periodo di prova in cui l'imputato, di cui sia stata accertata la responsabilità penale, ma a cui non sia stata ancora inflitta una condanna, è lasciato in condizione di "libertà assistita e controllata" sotto la supervisione di un agente di *probation* (*probation officer*).

John Augustus, un calzolaio di Boston, è accreditato come il "padre del *probation*". Nel 1841 convinse il Tribunale di Boston a rilasciare un alcolista adulto detenuto in carcere, occupandosi del suo controllo, sostegno e avviamento al lavoro.

Gli sforzi effettuati ebbero successo, e ben presto convinsero il Giudice a rilasciare altri detenuti per reati lievi (Klein, 1997). In Europa il *probation* è introdotto nel sistema penale inglese con il *Probation Offenders Act* del 1907 che prevede la facoltà per il Giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, di astenersi dalla condanna alla detenzione e di emanare un'ordinanza che sottopone a prova l'autore di reato, dopo averne acquisito il consenso.

A seguito di dibattito giuridico, che decretò dannose le pene detentive brevi poiché lo scopo di rieducazione e intimidazione dell'autore di reato si raggiunge più facilmente con strumenti sanzionatori alternativi alla pena detentiva, fin dai primi del '900, sempre in Europa, si sviluppa un'altra forma di *probation*, che comprende tutte le misure che costituiscono modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva.

Nel corso del secolo scorso, il sistema delle misure penali non detentive, che possono definirsi di *probation*, si è progressivamente diffuso nella gran parte dei paesi europei, differenziandosi in forme sempre più articolate, fino a diventare la principale modalità di esecuzione della pena in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada.

In Europa, dal dopoguerra ad oggi, lo sviluppo del *probation* è stato significativo in tutti i principali paesi e tra questi anche in Italia.

Al 31 dicembre 2015:

- in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord si registravano 192.499 soggetti sottoposti a *probation* su una popolazione complessiva di 65.341.183 abitanti;
- in Francia 171.121 su una popolazione di 66.661.621;

¹⁰¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_page, aggiornata all'11 maggio 2017.

- in Italia 53.030 su una popolazione di 60.665.551 (*dati forniti dall'Unione Europea*);
- in Germania 156.358 su una popolazione di 82.162.000;
- in Belgio 42.877 su una popolazione di 11.289.853.

Lo sviluppo della *probation* è associato ai progressi nella ricerca delle scienze sociali, alle pressioni dei legislatori ad impiegare le risorse economiche pubbliche in modo efficiente ed efficace ed alle aspettative dell'opinione pubblica di contrasto alla criminalità.

Il suo successo appare quindi sempre di più legato alle determinazioni di maggiori condizioni di sicurezza per la collettività ed al contenimento del rischio di recidiva.

Anche se più lentamente di altri paesi, il sistema di esecuzione penale esterna in Italia continua ad ampliarsi nel tentativo di adeguarsi agli standard europei ed ai principi contenuti delle recenti Regole europee sulla *probation* (2010).

Il Consiglio d'Europa dopo l'iniziale attenzione rivolta al sistema detentivo, dagli anni '90, sposta il proprio interesse sulle misure alternative alla detenzione, che vengono più propriamente definite *community sanctions* (sanzioni di comunità), come confermato dalle Raccomandazioni:

- CM/Rec(2010)1;
- CM/Rec (2000)22;
- CM/Rec(92)16.

Sul piano normativo vi sono inoltre le *Regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive* (le *Regole di Tokyo*)¹⁰².

La Raccomandazione CM/Rec(2010)1 si compone di 108 regole sugli aspetti riguardanti le sanzioni di comunità, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi di *probation*.

Nella quasi totalità dei paesi europei il servizio di *probation* dipende dal Ministero della giustizia (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Svezia, Finlandia, Inghilterra e Galles), in altri dalle autorità regionali o locali (Scozia, Svizzera e Germania). In altri paesi ancora, pur essendo controllato dall'autorità statale, è affidato alla gestione di agenzie in tutto o in parte private come nel caso dell'Olanda e dell'Austria.

In Italia, con l'approvazione della Costituzione del 1948 è stabilito che la pena deve tendere alla rieducazione del reo.

Con l'approvazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, vengono introdotte nell'Ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori, la semilibertà e la liberazione anticipata.

Il legislatore italiano sceglie la cosiddetta "*probation penitenziaria*", istituto che presuppone l'esistenza di una condanna definitiva e concretizza uno strumento alternativo in fase di esecuzione.

Per rendere effettivo tale nuovo approccio nell'esecuzione della pena, il legislatore ha previsto la costituzione di apposite strutture operative oggi denominate Uffici di esecuzione penale esterna.

¹⁰² Sull'argomento si veda l'articolo: *Le Raccomandazioni delle Nazioni Unite (Tokyo'Rules) per una coerente strategia di riforma del sistema di applicazione delle misure alternative alla detenzione*. Documento allegato ai lavori del Tavolo 2 degli Stati generali dell'Esecuzione penale 2015-2016.

La legge 28 aprile 2014, n.67, introducendo nell'Ordinamento penale la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ha ulteriormente ampliato l'area della *probation*, portando definitivamente l'Italia in Europa anche in questo settore.

Liberazione condizionale¹⁰³.

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

Requisiti per la concessione.

Requisiti giuridici:

- avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'articolo 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 4-bis, legge 354/1975 come previsto dall'articolo 2 del decreto legge 152/1991, convertito in legge 203/1991.

Requisiti soggettivi:

- aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle;
- la liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18;
- se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (articolo 682 c.p.p.).

Istanza.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale come previsto dall'articolo 94-bis, decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio prima della concessione.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In particolare l'Ufficio di Esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'Istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al

¹⁰³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_7.page, aggiornata al 5 marzo 2014.

condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza e alle risorse personali, familiari, relazionali e ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza.

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (articolo 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull'Istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza e all'Ufficio di Esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata come previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio nel corso della concessione.

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, l'U.E.P.E. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

Revoca della misura.

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:

- qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole;
- qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione della liberazione condizionale.

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

Messa alla prova¹⁰⁴.

La messa alla prova è una forma di *probation* iudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Viene introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica:

- il Codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater;
- il Codice di procedura penale, con l'introduzione degli articoli 646-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l'articolo 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;
- le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale;
- il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di Esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso Istituzioni pubbliche, Enti e Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il

¹⁰⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.page, aggiornata all'11 maggio 2017.

lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

- *sociali e socio-sanitarie* (alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori);
- *protezione civile* (soccorso alla popolazione anche in caso di calamità);
- *patrimonio ambientale* (fruibilità e tutela) (prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali);
- *patrimonio culturale e archivistico* (fruibilità e tutela) (inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche);
- *immobili e servizi pubblici* (manutenzione e fruizione) (ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi, con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia);
- *specifiche competenze e professionalità dell'imputato*.

L'istituto giuridico della "messa alla prova" prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo Procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La misura può essere concessa dal Giudice per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione agli illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il Giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Lavoro di pubblica utilità¹⁰⁵.

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis del decreto legislativo 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

Più specifici sono i compiti dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L'Ufficio concorda con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del Giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'Ufficio cura l'attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge 354/1975, informa il Giudice

¹⁰⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.page, aggiornata al 26 febbraio 2016.

sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Il lavoro di pubblica utilità è anche una *modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter dell'Ordinamento penitenziario* introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest'ultima tipologia la competenza è dell'Istituto di pena dove la persona è detenuta.

Osservazione e trattamento dei condannati in stato di libertà¹⁰⁶.

A partire dalla legge “Simeoni-Saraceni” del 27 maggio 1998, n. 165, accanto alla tradizionale ipotesi di concessione delle misure alternative a detenuti, si è affiancata la modalità di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

Questo ulteriore percorso di accesso, oggi disciplinato dall'articolo 656 c.p.p., è attivato con l'obiettivo prioritario di evitare il più possibile gli effetti desocializzanti della permanenza in carcere e favorire un concreto processo di recupero e di reinserimento sociale.

La procedura che disciplina questa ipotesi, si sostanzia in una sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva da parte del Pubblico Ministero, quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Pubblico Ministero (P.M.) concede un termine di 30 giorni al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro quarantacinque giorni.

L'elemento rilevante per la decisione del Tribunale di Sorveglianza (insieme ad un'altra serie di fonti cui attinge), è rappresentato dall'osservazione condotta dagli U.E.P.E. nel contesto di appartenenza dell'interessato, in equipe con gli operatori degli Enti e delle Strutture del territorio e dallo scaturente programma di trattamento individualizzato.

Il programma di trattamento è frutto di un'inchiesta sociale, finalizzata alla conoscenza della situazione personale, familiare, lavorativa/formativa e sociale dei soggetti interessati a essere ammessi ad una misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici, per i quali è necessario porre in atto una serie di interventi per il loro superamento. Altro tassello di analoga importanza è quello relativo alla sollecitazione nel condannato, di una riflessione critica sulle conseguenze dell'illecito perpetrato nei confronti della vittima del reato, con l'obiettivo di progettare in modo partecipato, un'attività di tipo riparativo. La commissione di un reato, come è noto, apre un conflitto tra l'autore e la parte offesa: una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. Ciò comporta per l'Assistente sociale un intenso lavoro di raccordo con tutte le risorse del territorio, presenti o attivabili, dalla famiglia ai servizi pubblici locali, al volontariato, al mondo del lavoro.

¹⁰⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_8.page, aggiornata al 26 novembre 2014.

Il programma di trattamento nelle misure esterne.

Il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno:

- dell'imputato, cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il programma di trattamento nell'Istituto della messa alla prova, previsto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve consistere nell'impegno dell'imputato, con il coinvolgimento ove possibile del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ad agire con condotte volte all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il necessario svolgimento di un'attività riparativa e un'attività di volontariato.

Deve prevedere, inoltre, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato e l'attività di mediazione con il consenso della vittima.

- del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (misure alternative alla detenzione), previsto dall'articolo 72 dell'Ordinamento penitenziario, è proposto dagli Uffici di Esecuzione penale esterna al Tribunale di Sorveglianza.

È finalizzato al cambiamento della condotta della persona, attraverso l'acquisizione di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, l'impegno a partecipare attivamente ad un percorso di inclusione sociale, la revisione critica del reato commesso e del proprio trascorso deviante.

Esso declina pertanto le attività, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi il reo nel corso della misura e risponde non solo a finalità di tipo rieducativo, ma anche ad esigenze di sicurezza sociale.

Misure alternative o di comunità¹⁰⁷.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone *community sanction*, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un Tribunale o da un Giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno Stabilimento penitenziario. Tutte le amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'Ufficio di Esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "*programma di trattamento*", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

¹⁰⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page, aggiornata al 25 maggio 2016.

In Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

Le misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Affidamento in prova al servizio sociale.

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna.

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'Ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenti e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

- dall'articolo 94 della legge 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria.

Affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Espulsione dello straniero.

È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

Detenzione domiciliare.

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (articolo 47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (articolo 47-quinquies).

La legge 9 agosto 2013, n. 94, ne ha ulteriormente esteso l'applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l'accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'Ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale – Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli (articolo 47-quinquies);

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria – Con l'inserimento dell'articolo 47-quater nella legge 354/1975 ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del Codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le Unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre Unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (*affidamento in prova al Servizio sociale*) e 47 ter (*detenzione domiciliare*), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi – La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. Il termine dei 18 mesi è stato modificato dal decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012.

La semilibertà.

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

Sanzioni sostitutive¹⁰⁸.

Le sanzioni sostitutive, introdotte con la legge 689/1981, riguardano le pene detentive brevi e non comportano la detenzione del condannato, potendo essere applicate già con la sentenza di condanna, dunque prima che inizi l'esecuzione della pena.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tali sanzioni, individuato dall'articolo 53, legge 689/1981 è l'entità della pena.

Il Giudice, se ritiene di dover determinare la durata della pena entro:

- *due anni* può sostituirla con la *semidetenzione*;
- *un anno* può sostituirla anche con la *libertà controllata*;
- *sei mesi* può sostituirla anche con la *pena pecuniaria* della specie corrispondente.

¹⁰⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_5_page, aggiornata al 10 ottobre 2014.

Le condizioni soggettive, previste dall'articolo 59, escludono dall'applicazione delle sanzioni sostitutive a coloro che avendo riportato una condanna, anche con più sentenze, superiori a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato entro cinque anni dalla condanna precedente.

Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale dal Giudice secondo i criteri indicati dall'articolo 133 c.p. in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.

La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

Rientrano tra le sanzioni sostitutive:

- l'**espulsione dello straniero** contemplata dall'articolo 16, decreto legislativo 286/1998;
- il **lavoro sostitutivo** introdotto dall'articolo 105, legge 689/1981.

Misure di sicurezza non detentive¹⁰⁹.

Sono misure che mirano a tenere il soggetto lontano dall'opportunità di commettere altri crimini.

Si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), e l'applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., di conseguenza l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo.

Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza è il *Magistrato di sorveglianza*.

A tal fine, gli *Uffici di Esecuzione penale esterna* svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il Giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il Giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il Giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

La libertà vigilata.

La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal Magistrato di sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-

¹⁰⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_6.page, aggiornata al 6 aprile 2017.

imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi (articoli 229-230 c.p.).

Alla persona in stato di libertà vigilata il Giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.

La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all'autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l'U.E.P.E. svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza può aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta o, in alcuni particolari casi, sostituire la libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (articolo 230 c.p.).

Le altre misure di sicurezza personali non detentive sono:

- il divieto di soggiorno (articolo 233 c.p.);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (articolo 234 c.p.);
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (articolo 235 c.p.).

ALLEGATO 7 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l’articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante “Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R, n. 230/2000;

Visto l’articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L’Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito “Garante”, nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d’Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all’obiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all’interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l’accesso all’interno dell’Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull’Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L’accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l’urgenza di accedere in Istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.


Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.


Aosta, li 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 8 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione¹¹⁰.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ¹¹¹	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ¹¹²	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.608	1.850	77	341	16	1
Basilicata	3	416	499	18	75	3	0
Calabria	12	2.705	2.606	53	522	25	0
Campania	15	6.157	7.195	329	948	196	7
Emilia Romagna	10	2.811	3.488	159	1.770	64	14
Friuli Venezia Giulia	5	480	678	30	280	10	2
Lazio	14	5.258	6.237	363	2.625	55	3
Liguria	6	1.118	1.418	68	744	35	7
Lombardia	18	6.226	8.429	462	3.814	75	11
Marche	7	894	937	24	310	15	4
Molise	3	264	414	0	137	3	0
Piemonte	13	3.973	4.192	171	1.884	46	14
Puglia	11	2.342	3.367	136	484	59	0
Sardegna	10	2.706	2.380	45	813	32	2
Sicilia	23	6.431	6.342	147	1.219	87	3
Toscana	16	3.145	3.281	129	1.617	100	22
Trentino Alto Adige	2	506	403	21	292	3	0
Umbria	4	1.331	1.370	56	488	17	3
Valle d'Aosta	1	181	196	0	117	2	0
Veneto	9	1.947	2.326	133	1.265	28	9
Totale nazionale	190	50.499	57.608	2.421	19.745	871	102

¹¹⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹¹¹ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

¹¹² I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per area geografica¹¹³.

Continente	Area geografica	Detenuti
Europa	Unione europea	3.387
	Ex Jugoslavia	715
	Albania	2.598
	Altri Paesi europei	587
Totale Europa		7.287
Africa	Tunisia	2.112
	Marocco	3.703
	Algeria	461
	Nigeria	1.125
	Altri Paesi dell’Africa	2.578
Totale Africa		9.979
Asia	Medio Oriente	237
	Altri Paesi dell’Asia	1.120
Totale Asia		1.357
America	Nord	22
	Centro	274
	Sud	800
Totale America		1.096
Altro		26
Totale detenuti stranieri		19.745

¹¹³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 10 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica¹¹⁴.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹¹⁵⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹¹⁶⁾	Totale Condannati non definitivi				
Abruzzo	169	103	53	37	193	1.370	117	1	1.850
Basilicata	82	42	53	8	103	314	0	0	499
Calabria	662	238	203	65	506	1.433	1	4	2.606
Campania	1.331	838	707	284	1.829	4.013	7	15	7.195
Emilia Romagna	530	367	214	51	632	2.242	83	1	3.488
Friuli Venezia Giulia	170	71	32	16	119	383	6	0	678
Lazio	946	753	441	154	1.348	3.928	13	2	6.237
Liguria	279	112	73	12	197	938	1	3	1.418
Lombardia	1.266	760	603	125	1.488	5.670	3	2	8.429
Marche	162	52	49	14	115	660	0	0	937
Molise	24	19	32	7	58	332	0	0	414
Piemonte	634	269	230	45	544	2.981	33	1	4.192
Puglia	751	321	196	98	615	1.995	4	2	3.367
Sardegna	235	62	107	17	186	1.938	21	0	2.380
Sicilia	1.380	636	398	152	1.186	3.767	8	1	6.342
Toscana	463	277	142	45	464	2.351	0	3	3.281
Trentino Alto Adige	64	36	15	2	53	286	0	0	403
Umbria	107	66	54	28	148	1.111	1	3	1.370
Valle d'Aosta	9	9	15	3	27	160	0	0	196
Veneto	370	204	126	40	370	1.579	6	1	2.326
Totale detenuti italiani + stranieri	9.634	5.235	3.743	1.203	10.181	37.451	304	38	57.608

¹¹⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹¹⁵ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹¹⁶ Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 11 – Detenuti stranieri per classi di età¹¹⁷.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	6	32	46	72	70	39	36	32	8	0	//	341
Basilicata	3	5	16	18	12	11	5	5	0	0	//	75
Calabria	16	55	106	100	90	64	55	29	6	0	1	522
Campania	19	94	156	188	169	118	119	78	7	0	//	948
Emilia Romagna	59	184	353	386	313	220	123	110	21	1	//	1.770
Friuli Venezia Giulia	16	32	62	47	36	37	27	14	9	0	//	280
Lazio	78	232	450	509	469	334	245	250	54	4	//	2.625
Liguria	17	65	156	180	137	73	52	50	12	2	//	744
Lombardia	104	391	755	799	685	467	307	256	47	2	1	3.814
Marche	4	32	66	61	58	30	26	28	5	//	0	310
Molise	0	17	24	18	32	24	10	8	4	0	//	137
Piemonte	64	186	345	421	352	239	144	97	32	1	3	1.884
Puglia	15	55	107	96	64	58	54	28	6	0	1	484
Sardegna	14	77	147	155	146	109	87	65	8	4	1	813
Sicilia	85	163	264	276	190	97	69	61	12	1	1	1.219
Toscana	43	130	287	358	298	215	139	122	23	1	1	1.617
Trentino Alto Adige	8	42	52	74	49	38	15	12	1	0	1	292
Umbria	3	31	81	101	105	66	51	43	6	1	//	488
Valle d'Aosta	7	11	22	23	26	13	7	8	0	0	0	117
Veneto	22	96	271	302	227	154	103	75	13	0	2	1.265
Totale detenuti italiani + stranieri	583	1.930	3.766	4.184	3.528	2.406	1.674	1.371	274	17	12	19.745

¹¹⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica¹¹⁸.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹¹⁹⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹²⁰⁾	Totale Condannati non definitivi				
Abruzzo	51	31	17	8	56	221	13	0	341
Basilicata	20	11	5	0	16	39	0	0	75
Calabria	105	77	68	1	146	269	1	1	522
Campania	206	143	112	22	277	461	1	3	948
Emilia Romagna	317	269	151	28	448	988	16	1	1.770
Friuli Venezia Giulia	93	38	10	5	53	134	0	0	280
Lazio	447	383	202	31	616	1.558	2	2	2.625
Liguria	182	71	46	5	122	436	1	3	744
Lombardia	716	497	355	47	899	2.199	0	0	3.814
Marche	80	29	25	4	58	172	0	0	310
Molise	7	9	16	1	26	104	0	0	137
Piemonte	351	141	131	16	288	1.237	8	0	1.884
Puglia	189	85	42	8	135	159	1	0	484
Sardegna	84	25	58	3	86	634	9	0	813
Sicilia	319	200	125	11	336	562	2	0	1.219
Toscana	325	198	90	27	315	976	0	1	1.617
Trentino Alto Adige	52	30	12	1	43	197	0	0	292
Umbria	43	33	21	1	55	390	0	0	488
Valle d'Aosta	1	7	12	2	21	95	0	0	117
Veneto	252	137	79	18	234	777	1	1	1.265
Totale detenuti italiani + stranieri	3.840	2.414	1.577	239	4.230	11.608	55	12	19.745

¹¹⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹¹⁹ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹²⁰ Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 13 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri¹²¹.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	461	740	1.509	341	1.850
Basilicata	239	171	424	75	499
Calabria	3.676	2.994	2.084	522	2.606
Campania	9.954	9.891	6.247	948	7.195
Emilia Romagna	584	2.406	1.718	1.770	3.488
Friuli Venezia Giulia	248	484	398	280	678
Lazio	2.683	5.543	3.612	2.625	6.237
Liguria	513	1.362	674	744	1.418
Lombardia	2.865	7.134	4.615	3.814	8.429
Marche	315	751	627	310	937
Molise	100	142	277	137	414
Piemonte	1.254	3.056	2.308	1.884	4.192
Puglia	4.176	4.245	2.883	484	3.367
Sardegna	1.150	1.151	1.567	813	2.380
Sicilia	7.407	7.223	5.123	1.219	6.342
Toscana	621	2.010	1.664	1.617	3.281
Trentino Alto Adige	98	307	111	292	403
Umbria	100	409	882	488	1.370
Valle d'Aosta	14	46	79	117	196
Veneto	678	1.605	1.061	1.265	2.326
Stato estero	20.472	663	//	//	//
Non rilevato	//	5.275	//	//	//
Totale nazionale	57.608	57.608	37.863	19.745	57.608

¹²¹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 14 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età¹²².

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	8	59	131	202	258	241	277	447	191	36	//	1.850
Basilicata	7	20	79	84	72	64	74	69	23	7	//	499
Calabria	25	123	305	349	405	391	358	424	189	36	1	2.606
Campania	78	448	859	1.059	1.115	1.083	957	1.175	361	60	//	7.195
Emilia Romagna	65	233	460	499	508	478	398	553	224	70	//	3.488
Friuli Venezia Giulia	21	42	91	74	80	100	95	107	56	12	//	678
Lazio	109	358	789	880	952	898	798	993	382	78	//	6.237
Liguria	25	80	209	234	210	177	146	207	105	25	//	1.418
Lombardia	138	525	1.034	1.215	1.240	1.172	1.018	1.369	585	132	1	8.429
Marche	7	45	107	120	139	122	137	175	70	15	//	937
Molise	1	29	60	56	76	62	57	45	25	3	//	414
Piemonte	79	261	496	621	624	581	478	680	317	52	3	4.192
Puglia	40	224	461	498	510	527	478	444	152	32	1	3.367
Sardegna	25	110	257	278	345	319	368	435	200	42	1	2.380
Sicilia	135	453	923	931	959	832	706	955	359	88	1	6.342
Toscana	50	153	402	492	501	464	426	553	195	44	1	3.281
Trentino Alto Adige	11	51	64	86	63	55	29	32	10	1	1	403
Umbria	4	41	118	166	207	189	230	280	120	15	//	1.370
Valle d'Aosta	7	13	29	30	42	22	18	28	7	0	//	196
Veneto	31	141	350	393	346	317	262	327	129	28	2	2.326
Totale detenuti italiani + stranieri	866	3.409	7.224	8.267	8.652	8.094	7.310	9.298	3.700	776	12	57.608

¹²² Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta¹²³.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	28	61	91	186	324	304	173	203	1.370
Basilicata	8	33	30	62	86	71	13	11	314
Calabria	38	82	128	298	407	309	108	63	1.433
Campania	140	236	370	985	1.371	726	129	56	4.013
Emilia Romagna	105	213	245	503	552	333	148	143	2.242
Friuli Venezia Giulia	42	54	67	86	68	40	12	14	383
Lazio	199	376	509	1.004	989	573	169	109	3.928
Liguria	79	84	120	249	253	122	25	6	938
Lombardia	287	450	568	1.359	1.430	960	328	288	5.670
Marche	47	67	92	126	142	81	58	47	660
Molise	15	33	28	61	84	75	25	11	332
Piemonte	221	324	357	580	645	526	190	138	2.981
Puglia	82	188	241	466	559	347	76	36	1.995
Sardegna	65	158	174	411	434	323	182	191	1.938
Sicilia	180	295	413	875	1.169	621	143	71	3.767
Toscana	104	184	221	397	451	579	253	162	2.351
Trentino Alto Adige	19	58	56	98	46	7	2	0	286
Umbria	28	55	74	159	240	311	135	109	1.111
Valle d'Aosta	32	33	25	29	25	7	4	5	160
Veneto	119	209	193	362	329	213	82	72	1.579
Totale detenuti italiani + stranieri	1.838	3.193	4.002	8.296	9.604	6.528	2.255	1.735	37.451

¹²³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta¹²⁴.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	12	18	38	58	60	23	10	2	221
Basilicata	2	9	5	13	7	3	0	0	39
Calabria	3	26	41	85	70	30	12	2	269
Campania	35	41	56	124	141	54	9	1	461
Emilia Romagna	68	133	138	262	266	94	20	7	988
Friuli Venezia Giulia	18	25	36	26	21	7	1	0	134
Lazio	100	203	256	485	337	153	17	7	1.558
Liguria	50	50	63	121	98	49	3	2	436
Lombardia	166	243	275	622	550	287	42	14	2.199
Marche	16	30	33	40	31	19	3	0	172
Molise	2	13	16	27	24	18	4	0	104
Piemonte	114	171	188	323	280	118	33	10	1.237
Puglia	16	23	31	44	25	17	3	0	159
Sardegna	25	69	88	214	159	60	19	0	634
Sicilia	30	52	98	152	152	60	10	8	562
Toscana	56	103	126	237	203	174	51	26	976
Trentino Alto Adige	10	37	40	75	32	3	0	0	197
Umbria	14	36	50	101	95	78	10	6	390
Valle d'Aosta	20	26	17	17	13	1	0	1	95
Veneto	71	120	107	201	168	78	22	10	777
Totale detenuti italiani + stranieri	828	1.428	1.702	3.227	2.732	1.326	269	96	11.608

¹²⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹²⁵.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	169	186	145	231	264	146	26	203	1.370
Basilicata	63	57	51	48	62	21	1	11	314
Calabria	302	259	220	239	209	115	26	63	1.433
Campania	846	827	703	811	579	165	26	56	4.013
Emilia Romagna	451	422	343	410	308	134	31	143	2.242
Friuli Venezia Giulia	128	91	61	49	27	10	3	14	383
Lazio	1.054	822	620	599	475	219	30	109	3.928
Liguria	245	190	144	180	135	32	6	6	938
Lombardia	1.098	1.016	818	1.133	904	340	73	288	5.670
Marche	144	119	82	114	93	47	14	47	660
Molise	64	67	39	62	59	26	4	11	332
Piemonte	762	609	405	440	368	209	50	138	2.981
Puglia	413	398	326	394	300	108	20	36	1.995
Sardegna	394	358	267	293	273	139	23	191	1.938
Sicilia	863	743	614	740	520	179	37	71	3.767
Toscana	435	397	308	396	387	220	46	162	2.351
Trentino Alto Adige	102	86	53	35	9	0	1	0	286
Umbria	178	162	133	180	198	127	24	109	1.111
Valle d'Aosta	76	34	16	15	10	4	0	5	160
Veneto	411	333	239	224	198	89	13	72	1.579
Totale detenuti italiani + stranieri	8.198	7.176	5.587	6.593	5.378	2.330	454	1.735	37.451

¹²⁵ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹²⁶.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	56	58	28	33	29	13	2	2	221
Basilicata	9	15	7	7	1	0	0	0	39
Calabria	88	77	40	24	19	15	4	2	269
Campania	135	105	80	81	44	14	1	1	461
Emilia Romagna	257	223	197	169	95	34	6	7	988
Friuli Venezia Giulia	56	30	28	16	1	3	0	0	134
Lazio	507	386	246	220	136	51	5	7	1.558
Liguria	132	93	70	75	54	8	2	2	436
Lombardia	577	478	362	428	247	84	9	14	2.199
Marche	52	43	24	24	19	7	3	0	172
Molise	30	25	15	17	10	6	1	0	104
Piemonte	409	311	198	164	97	41	7	10	1.237
Puglia	50	36	31	23	12	4	3	0	159
Sardegna	204	158	117	92	40	21	2	0	634
Sicilia	178	148	77	79	51	19	2	8	562
Toscana	255	207	141	167	115	55	10	26	976
Trentino Alto Adige	64	64	38	25	6	0	0	0	197
Umbria	96	86	56	70	57	17	2	6	390
Valle d'Aosta	54	21	8	9	2	0	0	1	95
Veneto	245	187	130	102	79	21	3	10	777
Totale detenuti stranieri	3.454	2.751	1.893	1.825	1.114	413	62	96	11.608

¹²⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2017¹²⁷.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	786	94	880
Basilicata	211	12	223
Calabria	1.675	91	1.766
Campania	4.890	429	5.319
Emilia Romagna	2.834	261	3.095
Friuli Venezia Giulia	900	92	992
Lazio	4.940	485	5.425
Liguria	1.622	122	1.744
Lombardia	7.294	602	7.896
Marche	752	43	795
Molise	227	0	227
Piemonte	3.780	356	4.136
Puglia	3.795	181	3.976
Sardegna	871	58	929
Sicilia	4.370	176	4.546
Toscana	2.383	191	2.574
Trentino Alto Adige	604	44	648
Umbria	472	42	514
Valle d’Aosta	82	0	82
Veneto	2.150	227	2.377
Totale nazionale	44.638	3.506	48.144

¹²⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 20 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell'anno 2017¹²⁸.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	275	25	300
Basilicata	38	0	38
Calabria	239	21	260
Campania	857	78	935
Emilia Romagna	1.740	147	1.887
Friuli Venezia Giulia	509	53	562
Lazio	2.348	255	2.603
Liguria	1.031	55	1.086
Lombardia	4.300	348	4.648
Marche	362	23	385
Molise	49	0	49
Piemonte	2.089	169	2.258
Puglia	918	61	979
Sardegna	149	19	168
Sicilia	947	39	986
Toscana	1.562	90	1.652
Trentino Alto Adige	442	27	469
Umbria	288	25	313
Valle d'Aosta	36	0	36
Veneto	1.349	114	1.463
Totale nazionale	19.528	1.549	21.077

¹²⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 21 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2017^{129, 130}.

Regione di detenzione	Detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Abruzzo	57	721	778	7	127	134
Basilicata	14	91	105	2	5	7
Calabria	23	571	594	5	56	61
Campania	180	1.877	2.057	29	124	153
Emilia Romagna	62	576	638	26	296	322
Friuli Venezia Giulia	35	361	396	10	96	106
Lazio	138	1.862	2.000	70	558	628
Liguria	35	653	688	18	264	282
Lombardia	333	3.370	3.703	214	1.555	1.769
Marche	11	257	268	1	69	70
Molise	0	177	177	0	10	10
Piemonte	132	1.871	2.003	68	810	878
Puglia	60	1.436	1.496	16	118	134
Sardegna	45	994	1.039	22	236	258
Sicilia	72	2.339	2.411	8	216	224
Toscana	130	1.832	1.962	54	962	1.016
Trentino Alto Adige	26	249	275	5	117	122
Umbria	35	382	417	13	111	124
Valle d’Aosta	0	99	99	0	41	41
Veneto	149	1.405	1.554	65	659	724
Totale detenuti stranieri	1.537	21.123	22.660	633	6.430	7.063

¹²⁹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³⁰ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall’entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 22 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{131, 132}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	134	6.972	7.106
Testo unico stupefacenti	730	19.063	19.793
Legge armi	110	9.841	9.951
Ordine pubblico	119	2.942	3.061
Contro il patrimonio	1.227	31.109	32.336
Prostituzione	97	606	703
Contro la pubblica Amministrazione	189	7.838	8.027
Incolumità pubblica	19	1.495	1.514
Fede pubblica	200	4.446	4.646
Moralità pubblica	4	100	104
Contro la famiglia	89	2.535	2.624
Contro la persona	825	22.175	23.000
Contro la personalità dello Stato	10	135	145
Contro l'Amministrazione della giustizia	313	6.482	6.795
Economia pubblica	23	826	849
Contravvenzioni	84	3.877	3.961
Testo unico immigrazione ¹³³	85	1.583	1.668
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	41	1.024	1.065
Altri reati	69	2.636	2.705

¹³¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³² La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹³³ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 23 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{134, 135}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	6	82	88
Testo unico stupefacenti	266	7.164	7.430
Legge armi	7	832	839
Ordine pubblico	72	847	919
Contro il patrimonio	406	8.816	9.222
Prostituzione	86	452	538
Contro la pubblica Amministrazione	50	3.011	3.061
Incolumità pubblica	1	157	158
Fede pubblica	55	1.575	1.630
Moralità pubblica	2	38	40
Contro la famiglia	23	648	671
Contro la persona	318	6.833	7.151
Contro la personalità dello Stato	1	55	56
Contro l'Amministrazione della giustizia	80	1.116	1.196
Economia pubblica	1	18	19
Contravvenzioni	25	652	677
Testo unico immigrazione ¹³⁶	78	1.452	1.530
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	9	93	102
Altri reati	13	184	197

¹³⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³⁵ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹³⁶ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 24 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Prospetto complessivo¹³⁷.

Prospetto complessivo

	N°
Affidamento in prova al Servizio sociale	14.535
Semilibertà	850
Detenzione domiciliare	10.487
Messa alla prova	10.760
Lavoro di pubblica utilità	7.120
Libertà vigilata	3.769
Libertà controllata	168
Semidetenzione	6
Totale generale	47.695

¹³⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Direzione generale dell'Esecuzione penale esterna.

ALLEGATO 25 – Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Prospetto di dettaglio¹³⁸.

Prospetto di dettaglio	
Tipologia	N°
Affidamento in prova al Servizio sociale	
Condannati dallo stato di libertà	7.676
Condannati dallo stato di detenzione ¹³⁹	3.171
Condannati in misura provvisoria	496
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	894
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹⁴⁰	1.661
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	591
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁴¹	44
Totale	14.535
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	69
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴²	781
Totale	850

¹³⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Direzione generale dell'Esecuzione penale esterna.

¹³⁹ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁴⁰ *Idem.*

¹⁴¹ *Idem.*

¹⁴² *Idem.*

Tipologia	N°	di cui legge 199/2010
Detenzione domiciliare		
Condannati dallo stato di libertà	4.409	282
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴³	3.590	925
Condannati in misura provvisoria	2.416	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	11	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁴⁴	24	//
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	7	//
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹⁴⁵	30	//
Totale	10.487	1.207

Lavoro di pubblica utilità	
	N°
Lavoro di pubblica utilità	447
Lavoro di pubblica utilità – Violazione Codice della strada	6.673

¹⁴³ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁴⁴ *Idem.*

¹⁴⁵ *Idem.*

ALLEGATO 26 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2016/2017*, con gli studenti dell'Istituzione liceale e tecnica "Binel-Viglino", Corso Tecnico per il Turismo di Saint-Vincent, classi IV e V – Aosta, 11 gennaio 2017;
- Partecipazione a trasmissione radiofonica di *Radio Proposta inBlu* – Aosta, 9 febbraio 2017;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2016* – Aosta, 13 aprile 2017;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2016 – Aosta, 13 aprile 2017;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2017/2018* – Aosta, 3 agosto 2017;
- Presentazione ai professori delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2017/2018* – Aosta, 3 e 16 ottobre 2017.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Elezione del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta in qualità anche di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte dell'Assemblea regionale valdostana con la riconferma del Difensore civico regionale - Garante dei detenuti uscente, Enrico Fomento Dojot – 11 gennaio 2017;
- Insediamento del Difensore civico della Regione autonoma della Valle d'Aosta in qualità anche di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per un secondo mandato di cinque anni – Aosta, 3 febbraio 2017;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 24 febbraio 2017;

- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 71° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 69° anniversario dello Statuto speciale nonché Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 26 febbraio 2017;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – Aosta, 15 marzo 2017;
- Audizione del Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 13 aprile 2017;
- Partecipazione alla celebrazione del 71° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2017;
- Partecipazione alla celebrazione del 203° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 5 giugno 2017;
- Nota indirizzata al Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e al Provveditore del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta in ordine situazione della Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 14 giugno 2017;
- Partecipazione al convegno *Gli Stati particolari del Carcere in Toscana*, organizzato dal Garante dei Diritti dei detenuti e dal Consiglio regionale della Toscana – Firenze, 30 giugno 2017;
- Nota di riscontro del Provveditore del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta in ordine alla situazione della Casa circondariale di Brissogne, esposta dal Garante valdostano nel mese di giugno – Aosta, 21 luglio 2017;
- Partecipazione, su invito del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, all'incontro congiunto con il Direttore dell'Istituto penitenziario unitamente ai rappresentanti del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta volto ad analizzare la situazione generale della Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 29 agosto 2017;
- Incontro con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte – Aosta, 21 settembre 2017;
- Partecipazione alla cerimonia celebrativa del Bicentenario del Corpo di Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Brissogne – Brissogne, 21 settembre 2017;
- Incontro con il Presidente del Consiglio regionale in relazione a problematiche di carattere generale inerenti all'attività istituzionale dell'Ufficio del Difensore civico /

Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 27 settembre 2017;

- Nota di adesione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Rete NPM italiana – Aosta, 29 settembre 2017;
- Incontro dei Garanti dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) – Aosta, 10 ottobre 2017;
- Partecipazione alla Santa Messa in Cattedrale in occasione del 75° anniversario dell'eroica difesa di Culqualber e in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri nonché in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2017;
- Partecipazione alla riunione del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti:
 - Firenze, 28 novembre 2017.
- Partecipazione alle riunioni periodiche del Garante nazionale con i Garanti dei diritti dei detenuti regionali:
 - Roma, 21 marzo 2017;
 - Roma, 26 ottobre 2017.

C – Altre attività.

Nelle more del rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, le riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del menzionato Protocollo non hanno avuto luogo.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, ha, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne, nonché il rapporto di quest'ultima con il territorio.

ALLEGATO 27 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁴⁶	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
2 ¹⁴⁷	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine a diagnosi effettuata durante la detenzione
7 ¹⁴⁸	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine all'orario di chiusura di sezione
9 ¹⁴⁹	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Richiesta di assegnazione ad attività lavorativa
11 ¹⁵⁰	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a sanzione disciplinare
12 ¹⁵¹	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a rilascio di cartella clinica
13	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine alla predisposizione della relazione di sintesi
15	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'educatore
25	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunte criticità in ordine ad assegnazione a comunità terapeutica
27	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del vitto
28	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Chiarimenti in ordine ad attività lavorative interne
35	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento dell'Educatore di riferimento
36	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
38	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine alle cure somministrate
39	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative

¹⁴⁶ Pratica aperta nel 2014.

¹⁴⁷ Pratica aperta nel 2015 e non ancora conclusa.

¹⁴⁸ Pratica aperta nel 2016.

¹⁴⁹ *Idem.*

¹⁵⁰ *Idem.*

¹⁵¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
40	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita incompatibilità con il regime carcerario a causa di stato di salute
41	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento dell'Educatore di riferimento, con particolare riferimento a produzione di documenti per l'Autorità Giudiziaria
43	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserita carenza di supporto psicologico
46	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ad eventuale incompatibilità ai fini della composizione del Consiglio di Disciplina
47	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità riguardo al comportamento dell'Educatrice di riferimento
48	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità nell'assegnazione ad attività lavorative
50	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità riguardo a detenzione di prodotti alimentari
51	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Assenza di acqua calda nelle celle
52	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di posticipare l'orario di chiusura delle sezioni
53	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a trasmissione di richiesta alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo
56	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine all'effettuazione di visite specialistiche
57	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine ai colloqui
59	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla ricezione di vaglia postali
60	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla ricezione di accrediti su conto corrente postale
61	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla chiusura dei blindi
62	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla ricezione di vaglia postali
63	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla ricezione di accrediti su conto corrente postale

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
72	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'Educatore
73	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ai colloqui con terzi
74	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità nell'assegnazione ad attività lavorative
78	Casa circondariale di Brissogne	Formazione professionale	Diritto all'istruzione e alla formazione	Assenza di corsi professionali
80	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del vitto somministrato
81	Casa circondariale di Brissogne	Formazione professionale	Diritto all'istruzione e alla formazione	Assenza di corsi professionali
84	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a contatti telefonici
85	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alle caratteristiche dei materassi relativamente a stato patologico
93	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine a colloqui telefonici
94	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a colloqui con il legale
95	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del vitto
96	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità concernenti l'utilizzo di area ricreativa
97	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Asserite criticità concernenti la fornitura di materiale per l'igiene della cella
98	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità concernenti colloqui con la Direzione
100 ¹⁵²	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità concernenti l'effettuazione di esame diagnostico presso Struttura privata
104	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di assegnazione a cella singola
106	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla qualità di beni forniti in sopravvitto

¹⁵² Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
107	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ad arredo della cella
108	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine alla fornitura di prodotti per l'igiene delle celle
109	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine alla detrazione della quota di mantenimento dalla retribuzione
111	Casa circondariale di Brissogne	Peculio	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a trasmissione di denaro a familiare
112	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al costo di telefonate
113	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Incompatibilità con la condizione di detenuto per motivi di salute
122	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a consegna di nota della Direzione
123	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'educatore
124	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla predisposizione di relazione trattamentale
125	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a mancata affissione di avvisi di utilità dei detenuti
126	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Asserita insufficienza della quantità di acqua assegnata giornalmente, causa insalubrità dell'acqua potabile
127	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'educatore
130	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità derivanti dalla carenza di opportunità lavorative
131	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla salubrità dell'acqua potabile
132	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità derivanti dal malfunzionamento delle docce
133 ¹⁵³	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita incompatibilità del detenuto con il regime carcerario
136	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ai colloqui telefonici con il legale di fiducia

¹⁵³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
138	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità derivanti dallo stato della finestra della cella

ALLEGATO 28 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
64	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali
118	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze erogate a fine pena

ALLEGATO 29 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ¹⁵⁴	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al trattamento terapeutico in Struttura di recupero
5 ¹⁵⁵	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine all’assegnazione in Struttura terapeutica
8 ¹⁵⁶	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine all’adeguatezza di cura per soggetto affetto da dipendenza
26	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nella somministrazione di farmaco
29	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nella programmazione di intervento chirurgico
31	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Monitoraggio medico di detenuto in sciopero della fame
65	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità riguardo alla somministrazione di farmaci
87	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a richiesta di pagamento di farmaco
88	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a richiesta di pagamento di diritti per il rilascio di cartella clinica
89	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine ai farmaci somministrati
88	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a supporto psicologico
101 ¹⁵⁷	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità nella fornitura di farmaci
110	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità nella fornitura di farmaci
114	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nella riconsegna di materiale afferente ad esame diagnostico
115	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nella certificazione di ausilio personale

¹⁵⁴ Pratica aperta nel 2016.

¹⁵⁵ *Idem.*

¹⁵⁶ *Idem.*

¹⁵⁷ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
121	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nella fornitura di disinfettante
137	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Obbligo di pagamento del ticket per l'acquisto di medicinali

ALLEGATO 30 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Nessun caso

ALLEGATO 31 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ¹⁵⁸	Amministrazione della giustizia ¹⁵⁹	Giurisdizione	Ordinamento	/
6 ¹⁶⁰	Ministero della Giustizia ¹⁶¹	Trasferimenti	Organizzazione	/
10 ¹⁶²	Ministero dell'Interno ¹⁶³	Diritti civili e politici	Diritti fondamentali	/
14	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
16	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
17	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
18	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
19	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
20	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
22	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
23	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
24	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
30	Azienda U.S.L. Piemonte ¹⁶⁴	Servizi sanitari	Diritto alla salute	/

¹⁵⁸ Pratica aperta nel 2016 e non ancora conclusa.

¹⁵⁹ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁶⁰ Pratica aperta nel 2016.

¹⁶¹ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁶² Pratica aperta nel 2016.

¹⁶³ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁶⁴ Nei confronti dell'Azienda U.S.L. del Piemonte l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
32	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
33	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
34	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
37 ¹⁶⁵	Ministero della Giustizia ¹⁶⁶	Trasferimenti	Organizzazione	/
42	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
44	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
45	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
49	Ministero della Giustizia ¹⁶⁷	Trasferimenti	Organizzazione	/
54	Ministero della Giustizia ¹⁶⁸	Trasferimenti	Organizzazione	/
55	Ministero della Giustizia ¹⁶⁹	Trasferimenti	Organizzazione	/
58	Casa circondariale di Ivrea	Servizi sanitari	Diritto alla salute	/
66	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
67	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
68	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
69	Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino	Condizioni di detenzione	Organizzazione	/

¹⁶⁵ Pratica non ancora conclusa.

¹⁶⁶ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶⁷ *Idem.*

¹⁶⁸ *Idem.*

¹⁶⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
71	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
75	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
76	Amministrazione della giustizia ¹⁷⁰	Giurisdizione	Ordinamento	/
77	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
79 ¹⁷¹	Ministero della Giustizia ¹⁷²	Trasferimenti	Organizzazione	/
82	Ministero della Giustizia ¹⁷³	Trasferimenti	Organizzazione	/
83	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
86	Ministero della Giustizia ¹⁷⁴	Trasferimenti	Organizzazione	/
90	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
91	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
92	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
99	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
102	Ministero degli Esteri	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	/
103	Corte europea dei Diritti dell'Uomo	Giurisdizione	Ordinamento	/
105	Ministero della Giustizia ¹⁷⁵	Trasferimenti	Organizzazione	/

¹⁷⁰ Nei confronti del Magistrato di sorveglianza l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁷¹ Pratica non ancora conclusa.

¹⁷² Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷³ *Idem.*

¹⁷⁴ *Idem.*

¹⁷⁵ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
116	Ministero della Giustizia	Estradizione	Ordinamento	/
117	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
120	Casa circondariale di Ivrea ¹⁷⁶	Condizioni di detenzione	Organizzazione	/
129	Ministero della Giustizia ¹⁷⁷	Trasferimenti	Organizzazione	/
134	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
135	Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino	Danni	Ordinamento	/

¹⁷⁶ Nei confronti della Casa circondariale di Ivrea l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷⁷ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

ALLEGATO 32 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
21	Responsabilità contrattuale
70	Diritto di famiglia
128	Formazione professionale

Publicata sul sito Internet in data 29 marzo 2018